

## COMMISSIONE IV

## GIUSTIZIA

## 2.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 1972

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ORONZO REALE

## INDICE

	PAG.
<b>Proposte di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ):	
REALE ORONZO ed altri: Riforma del diritto di famiglia (23);	
CASTELLI ed altri: Riforma del diritto di famiglia (68);	
IOTTI LEONILDE ed altri: Riforma del diritto di famiglia (76);	
BOZZI ed altri: Riforma del diritto di famiglia (145);	
FORTUNA ed altri: Riforma del diritto di famiglia (356) . . . . .	11
PRESIDENTE . . . . .	11, 18, 35, 38, 39, 40
COCCIA . . . . .	18
DELL'ANDRO . . . . .	35, 38, 40
FERIOLI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	39
MACALUSO ANTONINO . . . . .	39
RICCIO STEFANO . . . . .	12, 18
SPAGNOLI . . . . .	38

Seguito della discussione delle proposte di legge Reale Oronzo ed altri n. 23, Castelli ed altri n. 68, Iotti Leonilde ed altri n. 76, Bozzi ed altri n. 145, Fortuna ed altri n. 356, concernenti la riforma del diritto di famiglia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Reale Oronzo ed altri n. 23, Castelli ed altri n. 68, Iotti Leonilde ed altri n. 76, Bozzi ed altri n. 145, Fortuna ed altri n. 356, concernenti la riforma del diritto di famiglia.

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 2 agosto 1972 venne svolta la relazione sui progetti di legge in discussione. In tale occasione io ebbi ad esprimere l'auspicio che oggi rinnovo che la discussione sulle linee generali si esaurisse rapidamente e che l'esame degli articoli portasse, per unanime consenso, all'introduzione soltanto di eventuali limitate modifiche, per correggere errori evidenti od introdurre mere revisioni di forma.

Noi, infatti, sappiamo che questo argomento sarà discusso ampiamente al Senato, così come è stato da noi ampiamente discusso nel corso della passata legislatura. Se, perciò, fossimo convinti della necessità di portare a termine quanto più rapidamente possibile il nostro lavoro, potremmo addivenire alla conclusione di limitarci, in questa sede, ad una « rilettura » dei provvedimenti in esame, astenendoci dall'introdurre emenda-

La seduta comincia alle 10,30.

MARTINI MARIA ELETTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

menti al testo approvato nella quinta legislatura (salvo, come ho detto, che non si ravvisi nel corso della discussione l'opportunità di correggere eventuali macroscopici errori ovvero di procedere a delle semplici revisioni formali). Si tratterebbe, ovviamente, di una intesa di carattere informale.

A questo punto, debbo avvertire i colleghi che l'onorevole Stefano Riccio ha chiesto di prendere la parola nella discussione sulle linee generali. Probabilmente anche qualche altro collega vorrà intervenire. Pertanto, debbo constatare che l'ipotesi più ottimistica, quella cioè di esaurire la fase della discussione sulle linee generali con le sole esposizioni del relatore e del rappresentante del Governo, senza dar luogo ad interventi da parte dei membri della Commissione, è ormai caduta. Mi auguro, però, che possa rimanere in vita un'altra ipotesi, in base alla quale, dopo aver concluso nella seduta odierna la discussione sulle linee generali, la Commissione sia in grado di passare, fin dalla prossima seduta, all'esame degli articoli.

Con questo auspicio, ritengo che possiamo senz'altro proseguire il dibattito.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**RICCIO STEFANO.** Vorrei innanzitutto ricordare che io ho partecipato alla discussione sulla riforma del diritto di famiglia durante la quarta legislatura, ma non in quella successiva, giacché in tale periodo ero membro del Senato. Intervengo oggi in questo dibattito - a titolo personale - appunto per chiarire il mio pensiero sull'argomento.

In questo primo contatto con la Commissione mi sono potuto rendere conto della volontà che anima i suoi membri, i quali - ritenendo di aver trattato con sufficiente completezza i problemi connessi con la riforma del diritto di famiglia durante la scorsa legislatura - sarebbero dell'avviso di affidare ai colleghi senatori il compito di effettuare una ulteriore riflessione sul tema e di introdurre eventuali modifiche o completamenti nel testo legislativo a suo tempo approvato.

Non vorrei, col mio intervento - che, ripeto, è effettuato a titolo personale - dare la impressione di essere intenzionato ad ostacolare, in qualche modo, una simile prospettiva, che si ricollega all'esigenza di un'approvazione, quanto più rapida possibile, della riforma legislativa in esame. Al contrario, io intendo in questa sede soltanto dar conto delle idee e delle convinzioni che, in coscienza, sento il dovere di esprimere; tengo però a

precisare - e in tal modo do immediatamente la mia adesione alla proposta formulata dal Presidente - che sono perfettamente disponibile a rinviare all'attenzione del Senato le argomentazioni che esporrò e gli emendamenti che preannunzierò, se la Commissione riterrà di doversi orientare secondo quei criteri che ho prima indicato (e cioè nel senso di un esame rapido e sintetico dei progetti di legge in discussione, lasciando all'altro ramo del Parlamento il compito di operare una ulteriore riflessione sul tema).

Fatta questa premessa, ritengo di poter dire che il mio intervento si dovrà articolare su quattro parti principali. La prima parte riguarda le condizioni per il matrimonio, e in primo luogo la maturità fisica e psichica e l'età presunta per tale maturità.

Il nuovo testo dell'articolo 84 del codice civile prevede che non possano contrarre matrimonio i minori degli anni 18. A mio avviso è preferibile stabilire un'età diversa per l'uomo e per la donna. L'equilibrio psichico e del carattere è intimamente connesso all'equilibrio fisico; ed è convinzione comune che la donna realizzi più sollecitamente la maturità fisiologica, alla quale si ricollega la capacità a comprendere i fini e le responsabilità del matrimonio. È il caso, perciò, di stabilire che non può contrarre matrimonio l'uomo che non ha compiuto gli anni venti e la donna che non ha compiuto gli anni diciotto. L'età, più alta per l'uomo è richiesta anche dalle maggiori responsabilità, che deve assumere in rapporto al peso economico della famiglia, oltre alla presunzione che si tratti di un'età più vicina a quella del completamento dell'accrescimento somato-psichico. Occorre che il matrimonio si celebri tra persone consapevoli delle responsabilità che si assumono nonché fisiologicamente e psichicamente mature. La famiglia è unione di persone, fondata sul matrimonio, ed è donazione di persona a persona; il matrimonio, perciò, è l'atto di maggiore dignità dell'uomo; e deve essere atto di libertà e di responsabilità.

La stabilità della famiglia è poggiata soprattutto sull'elemento della consapevolezza dell'atto e sulla responsabilità. In passato, il costume sociale valeva a mantenere l'unione della famiglia, pur nella carenza o nella deficienza del rapporto affettivo e della relazione sessuale; i coniugi rimanevano uniti per uniformarsi al ruolo, assegnato dalla tradizione e dai rigidi schemi di comportamento, imposti dagli istituti. Con l'espansione della cultura e di un'autonoma responsabilità etica, è crollata la forza traente dei fattori am-

bientali e tradizionali, per cui, alla base della famiglia, deve esserci una forza spirituale.

La famiglia si basa sulla stessa costituzione psichico-fisica dell'uomo e della donna; è un gruppo di due individui, legati fra loro non solo da rapporti spirituali, volontaristi, ma anche biologici e naturali. La famiglia, quindi, si radica profondamente nella natura umana; ed è un organismo necessario al completamento della personalità, sia dal punto di vista fisico che da quello psicologico. È questa la ragione per cui il matrimonio deve essere contratto in età di maturità, che presuntivamente può essere fissata in 20 anni per l'uomo ed in 18 per la donna.

Il superamento dei pregiudizi, la liberazione dei fattori ambientali, una coscienza etica costruita sulla conoscenza dei doveri e dei diritti dello stato coniugale sono fattori di progresso psico-sociale. Vanno giudicati positivamente per lo sviluppo di una famiglia, stabile e responsabilmente unita; il matrimonio ne guadagna spiritualmente e moralmente, perché la sua realtà risulta interamente basata sulla scelta e sulla libera decisione.

È necessario, però, che questa scelta sia maturata e che la decisione di contrarre matrimonio sia profondamente spiritualizzata. La spiritualizzazione richiede un'educazione dei giovani ed una loro piena preparazione al matrimonio. L'educazione sessuale nello sviluppo etico della personalità è realizzata in una linea di pedagogica formazione. La obiettiva e scientifica istruzione deve essere attuata col superamento di una inspiegabile morale del silenzio e dell'inesperienza; ogni sforzo, però, deve essere compiuto per garantire la purezza del giovane, che allietterà il matrimonio e lo costituirà incontro di persone che sanno attendere e conoscono il valore del dono.

Il limite minimo dell'età indicato è, dunque, legato alla piena crescita fisico-psichica della persona umana, nonché al pieno sviluppo della personalità giovanile. Il limite, previsto nell'attuale (rispettivamente di anni 16 per l'uomo e di anni 14 per la donna) è più basso di quello previsto per l'assunzione di un rapporto di lavoro; come è concepibile che possa sposarsi chi non può assumere un rapporto di lavoro? L'uomo a sedici anni e la donna a quattordici (con la cosiddetta dispensa tali limiti scendono a 14 e a 12 anni) sono ancora al tempo della scuola obbligatoria o ne sono usciti da poco; sono ancora in fase di preparazione alla vita, alla scelta del mestiere, all'avviamento professionale, nel

momento più difficile di sviluppo e di formazione. L'esperienza di tanti matrimoni falliti, perché celebrati senza la necessaria formazione o prima di una conquistata sistemazione, indica la necessità di una revisione del limite minimo per il matrimonio da aumentare a 18 anni per la donna ed a 20 per l'uomo. Ritengo che non debba essere trascurata un'altra condizione, che prima di quella età è difficile realizzare: la capacità di contribuire al peso economico della famiglia. Nella pratica, molti matrimoni falliscono per la disoccupazione dell'uno o dell'altro coniuge o di entrambi, per la mancata acquisizione di un mestiere. Una famiglia, che economicamente rimane condizionata, non si stabilizza liberamente nei rapporti; peggiore, poi, è la decisione di quelli che si sposano, ma in attesa di una occupazione, rimangono, ciascuno, presso la famiglia di origine: la famiglia non sorge.

Son queste le ragioni, che spingono a ritenere che per l'uomo, su cui ricade la maggiore responsabilità per la vita economica della famiglia, diversa debba essere l'età e più alta di quella si chiede per la donna.

Collegata con tale revisione normativa, relativa all'età, è l'abolizione dell'istituto dell'assenso. Non è concepibile un matrimonio assentito o consentito, in senso proprio. Se il matrimonio è libera scelta dello stato ed è libera scelta della persona, esso non può che essere piena e responsabile manifestazione diretta di volontà di chi sceglie. Vi sarà stata prima l'informazione e la formazione; vi sarà stata l'educazione; vi sarà il consiglio dei genitori, dei familiari, dei parenti; ma la scelta ben potrà essere condizionata da una volontà diversa.

In una concezione etico-personalistica del matrimonio, come donazione di persone, arcaico e superato appare l'istituto dell'assenso per il minore; è necessario, però, è indispensabile che il matrimonio sia incontro autentico di volontà libere, espresse in piena consapevolezza etica ed in piena maturità fisico-psichica; la libertà è piena, quando è scelta responsabile. Ecco il presupposto della maturità psichica; ed ecco anche la condizione di una scelta non condizionata.

Nel progetto di legge unificato è conservato l'istituto dell'assenso; ed è giustificato con il motivo che la funzione educativa non può venire meno nel momento in cui il minore compie uno degli atti più significativi della sua vita. L'argomento è apparente: la funzione educativa non si esplica attraverso l'assenso; l'assenso è integrazione di volontà e

non spinta psicologica educativa. In pratica, poi, può divenire per il nubendo pigrizia morale e, perciò, accettazione passiva della decisione del genitore, fuga di fronte alla responsabilità. È facile, ad una certa età, ragionare così: « voglio bene a mamma; e mamma mi vuole bene; se lei crede così, non può essere che per il mio bene ». Questo ragionamento è viziato: non regge; è poggiato su una insufficienza etica.

Il nubendo deve assumersi la piena responsabilità della decisione. La funzione educativa, anche sessuale, può esplicarsi attraverso il consiglio, l'informazione, la preparazione al matrimonio; ma non attraverso l'assenso. L'educazione è un tutto, si educano i figli contemporaneamente in tutti i campi ed anche nel campo dell'amore.

È importante che le nuove generazioni siano educate con adeguata formazione culturale; è dovere e diritto dei genitori educare i figli ad un profondo senso di responsabilità in tutte le manifestazioni della vita, ed anche in ordine alla creazione della famiglia ed alla procreazione ed educazione dei figli.

Sono queste le ragioni che mi hanno indotto a proporre l'abolizione dell'istituto del consenso ed a prevedere il diritto dei genitori e del tutore a proporre opposizione al matrimonio in caso di incapacità o immaturità psico-fisica del nubendo.

Per « incapacità » intendo tutte le cause previste dalla legge, non escluso il dolo e la falsa dichiarazione che sono causa di nullità del matrimonio.

Una volta introdotta la invalidità del matrimonio per errore sulle qualità personali, sorge un altro argomento contro l'istituto dell'assenso. Il genitore verrebbe a trovarsi nella difficile posizione o di dare l'assenso e divenire complice responsabile, anche agli effetti penali, o di non dare l'assenso indicando i motivi, presentando, cioè, l'opposizione. Sorge così, vorrei dire, logicamente, la preferenza per l'istituto dell'opposizione; l'opposizione e l'obiezione motivata, è la negazione per ragioni espressamente previste ed obiettivamente esistenti.

Se l'istituto del matrimonio è questo incontro di persone e di libertà, non è concepibile l'autorizzazione del giudice, sostitutiva delle capacità psichica, sia pure per gravi motivi. L'esperienza ci dice che i gravi motivi il più delle volte sono una sanatoria di fatti compiuti. Occorre non fare accedere al matrimonio chi non ha lo sviluppo completo alla pubertà; e, se non v'è libertà responsabile per

la scelta; non vi deve essere dichiarazione autoritativa, che la sostituisce.

Osserva il Pende (Pende e Spiazzi, *I fondamenti del matrimonio*, Borla, Torino 1963, pagg. 15 e segg): « A 13-14 anni si ha l'inizio della pubertà; e la maturità sessuale richiede per compiersi almeno altri quattro anni; a 13-14-15 anni è, quindi, estremamente difficile che l'uomo e la donna abbiano la piena maturità riproduttiva fisiologica. E che dire della mancata maturità psicologica al matrimonio in tali esseri ancora adolescenti? Se alcune circostanze dolorose, in pratica, richiedono la concessione di autorizzazione al matrimonio ad esseri ancora immaturi dal lato sessuale e psichico, è certo che si impone ormai una riforma legislativa, canonica e civile, perché tale concessione sia essenziale. La necessaria formazione di una coscienza matrimoniale e la maturità fisiologica e psicologica per il matrimonio, richiedono che almeno sia compiuto, negli individui che vogliono unirsi in connubio, lo sviluppo della crisi puberale, che si completa intorno ai 18 anni nei due sessi. Anzi la scienza dello sviluppo vuole che la maturità matrimoniale completa fisiologica si compia nel periodo post puberale dello sviluppo, il quale va fino ai 21 anni per la donna e fino ai 23-25 anni nell'uomo. È allora soltanto che l'essere umano compie il suo accrescimento somato-psichico; ed è legge biologica che solo quando l'essere vivente ha completato il suo accrescimento, allora è matura la funzione riproduttiva. Ma purtroppo, l'uomo non sottostà a questa legge biologica generale: quali le conseguenze sui figli di tali generatori immaturi? Ancora non possediamo uno studio statistico su questo lato della genetica umana: ma noi dobbiamo ritenere che l'immaturità organico-psicologica dei generatori non può che ripercuotersi sinistramente sui generati. E non parliamo delle conseguenze disastrose che la precocità matrimoniale può avere per il governo della famiglia e per l'allevamento e l'educazione razionale della prole ».

Le osservazioni scientifiche mi inducono a chiedere l'abolizione dell'istituto dell'autorizzazione. Io sono contrario alla concessione anche eccezionale dell'autorizzazione al matrimonio: non esiste motivo che giustifichi un tale provvedimento. Le esperienze scientifiche, richiamate dal Pende, mi convincono in tale senso. La testimonianza di maestri e di scienziati mi libera dal dubbio di essere troppo ardito nell'indicare il minimo dell'età e la abolizione dell'istituto dell'assenso e della autorizzazione al matrimonio per il minore di

età inferiore a quella prevista. Si tratta di istituti, che rispondevano al momento storico della concezione autoritaria della famiglia e della società. L'uomo non era posto, come persona, al centro dei rapporti giuridici; ed il matrimonio non veniva normativamente considerato come celebrazione di libertà. Superati tali ceppi, la scelta matrimoniale rimane unica con esclusiva manifestazione di libertà responsabile del nubendo; arcaico, quindi è l'istituto dell'autorizzazione.

L'articolo 13 del progetto modifica l'articolo 149 del codice, dando il diritto di impugnare il matrimonio, contratto in stato di interdizione, non solo al tutore ed al pubblico ministero, ma anche a tutti coloro che abbiano un interesse legittimo.

L'articolo 85 del codice civile, che dichiara la nullità del matrimonio dell'interdetto, non è abrogato.

L'articolo del codice, nel testo 120 della proposta di legge, poi, reca due innovazioni: l'una nel titolo ove, invece di parlarsi di « infermità di mente » si parla di « incapacità di intendere o di volere »; l'altro nel secondo comma, in cui è fissato in un anno il tempo della coabitazione per il verificarsi della condizione negativa della decadenza dell'azione. Da queste modificazioni siamo indotti ad alcune osservazioni e ad alcuni suggerimenti:

a) il concetto di incapacità di intendere o di volere è molto più ampio di quello di « infermità di mente »; sicché, pur non essendo modificate le parole, è profondamente modificato il contenuto della norma. Comunque, propongo di aggiungere nella rubrica la espressione « ed immaturità ». In tal modo si chiarisce la volontà del legislatore in rapporto alla dimensione della norma sulle nullità matrimoniali.

Può essere considerata come causa di nullità la incapacità di intendere e di volere; nella giurisprudenza si era fatta strada questo concetto (si veda la sentenza della I sezione della corte di appello di Milano, riportata in *Eloquenza*, 1966, pag. 402; in senso critico, si confronti Azzariti Giuseppe, *Brecce al muro dell'indissolubilità del matrimonio* Studium, 1966, pag. 852 e segg.). Tra il giugno e il luglio 1966 furono rese esecutive in Italia decisioni emesse da giudici stranieri, che dichiararono la nullità del vincolo per essere stato uno dei coniugi, al momento delle nozze, incapace di intendere e di volere. Si trattò di una deviazione, di una applicazione distorta della legge; il concetto giuridico della nullità era valido; l'applicazione era artificiosa.

Già in precedenza, prima del 1950, la corte di appello di Torino, definita poi la « mecca del divorzio », in numerosi casi affermò lo stesso principio, tanto da meritare un sarcastico giudizio dell'onorevole Migliori che, in sede di discussione della legge 30 luglio 1950, n. 534, che modificò l'articolo 72 del codice di procedura civile ed attribuì al pubblico ministero il potere di proporre l'impugnazione « contro le sentenze che dichiarano l'efficacia o l'inefficacia di sentenze straniere relative a cause matrimoniali », si dichiarò sgomento d'aver dovuto constatare il numero insospettabile degli infermi di mente e dei pazzi in libera circolazione.

« Chi avrebbe mai pensato — disse l'onorevole Migliori — che ben 573 matrimoni (e cioè quante erano le sentenze di delibazione emesse dalla corte di appello di Torino) portassero in sé simile tara, simile sventura? Chi avrebbe mai pensato che in mezzo al nostro mondo dei ricchi, degli industriali, degli artisti cinematografici, dei registi, dei letterati, si annidassero 573 infermi, afflitti da gravi e preoccupanti forme di pazzia? » Ed il Migliori concludeva, constatando con amarezza il tiro giocato alla istituzione con la complicità della magistratura, in quanto dopo qualche anno, tutta quella gente appariva perfettamente guarita!

Queste sentenze, suicide e immorali, hanno richiamato l'attenzione sia sul ruolo del giudice in rapporto al matrimonio ed alla famiglia, sia sulla dimensione della incapacità di intendere e di volere. Ora, occorre affermare che il concetto giuridico di incapacità di intendere e di volere è molto ampio: si ha nullità del matrimonio per l'incapacità d'intendere e di volere determinata da qualunque causa, non già solo da infermità di mente, ma anche da infermità fisica.

b) La commissione di studi, istituita dal Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, in occasione del V congresso internazionale di difesa sociale, tenutosi a Stoccolma dal 25 al 30 agosto 1958, pervenne alla conclusione che il concetto, secondo cui è imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere (così come il concetto di « discernimento ») non fosse più adeguato agli studi moderni, alla struttura biopsicologica della personalità e, perciò, non più in grado di dare una fase effettiva alla nozione della responsabilità sul piano giuridico. La suddetta commissione suggerì di sostituire il concetto suddetto con quelli di « maturità » e di « adattamento sociale », pur rendendosi conto delle difficoltà che tali concetti implicano sul pia-

no giuridico. Il concetto di incapacità di intendere e di volere appartiene alle nozioni generali; vale per ogni branca del diritto, per il diritto penale e per il diritto civile; così anche il concetto di « maturità » e di « adattamento sociale ». Anzi, il concetto di « maturità » si inquadra di più tra le norme delle varie branche del diritto.

È imputabile il soggetto, psicologicamente e socialmente maturo, che « al culmine della sua evoluzione biologica, somaticamente presentata dall'acquisizione dell'aspetto globale dell'adulto medio e dalla capacità riproduttiva, dimostra un grado di autonomia di giudizio e di interessi, di volontà, di abilità e di attitudini, tale da permettergli la distinzione del lecito e dell'illecito, sia sul piano morale sia su quello legale, e di comportarsi di conseguenza nell'ambiente umano è, cioè, il soggetto adatto socialmente, intendendo per adattamento sociale la disposizione e la capacità della persona ad inserirsi attivamente e costruttivamente nella realtà umana circostante, o meglio, l'accettazione consapevole, o anche soltanto inconscia conformazione dell'individuo alle norme etiche e legali che regolano la convivenza del singolo nella società ».

La capacità di intendere e di volere, in rapporto al matrimonio, deve, perciò, intendersi come « maturità » al matrimonio. In precedenza, ho richiamato, in rapporto alla età, delle osservazioni del Pende: l'individuo conclude il ciclo dello sviluppo con l'adolescenza, e cioè verso i 18 anni; il processo di maturazione può prolungarsi sino ai 25 anni. In altri termini, sino a 25 anni può protrarsi lo stato di squilibrio, caratterizzato da disadattamento fisiologico e da disadattamento sociale, e cioè da un senso di insicurezza, dalla contraddittorietà di sentimenti e di aspirazioni, dallo sfasamento tra sviluppo somatico, intellettuale, affettivo, dal disagio nella vita familiare e di gruppo, eccetera. Vi sono, perciò, individui che non sono « maturi » per il matrimonio dal punto di vista biopsicologico e sociale, anche oltre i 18 ed i 20 anni. È questa la ragione per cui propongo di introdurre, in sostituzione dell'inutile assenso e dell'arcaico istituto dell'autorizzazione, il diritto di opposizione dei genitori al matrimonio.

Il Pende (alla pagina 10 dell'opera prima citata) mette in evidenza, per ragioni di genetica morbosa e di giustizia umana, il fatto che troppi vanno a costituire una nuova famiglia nella piena incoscienza dell'eventuale loro patrimonio biologico morboso, che sarà

trasmesso come triste retaggio ai figli ed ai nipoti.

« Ma soprattutto, secondo la mia ricca esperienza — scrive il Pende — è possibile agire in senso preventivo contro tutta una serie di anomalie congenite, più che ereditarie, le quali hanno la loro origine nel ventre materno, durante la gestazione, a cominciare dal momento del concepimento in poi, e soprattutto nei primi due-tre mesi. Ciò riguarda specialmente le anomalie e malattie che hanno per substrato l'attività sommamente regolatrice dello sviluppo armonico di tutti i tessuti e dell'armonia funzionale di tutte le parti del corpo di quel grande apparato cerebrale che è l'ipotalamo o diencefalo ed il cervello interino, con le glandole endocrine con essi intimamente correlate.

Ricordiamo i grandi pericoli che presenta per lo sviluppo dell'embrione la rosolia della madre gestante. Ed il pericoloso fattore " Rh ", che, se trasmesso dal padre al figlio, può uccidere il figlio per anemia emolitica prima o dopo la nascita. Basti qui citare altre due malattie tra le più frequenti ad osservarsi, cioè il mongolismo o idiozia mongoloide e la sindrome adiposa genitale congenita, associata a forme morbose varie dalla cecità alla corioretinite pigmentaria e dal sordomutismo alla polidattilia e sindattilia, alle anomalie osteocartilaginee, cutanee, pigmentarie, a quelle delle varie glandole endocrine, ai nanismi, infantilismi, gigantismi, pubertà precoce, frenastenia, ritardi psichici.

Ora queste embriopatie differenti dalle ereditarie, sempre più si dimostrano dovute a condizioni sfavorevoli di generazione e di gestazione, con alcolismo, lue, intossicazioni varie del padre all'atto della generazione e, soprattutto, a condizioni sfavorevoli dell'organismo materno prima, durante e dopo la generazione, nel periodo di gestazione e specialmente nei primi due-tre mesi. Si pensi solo ai numerosi casi, che tanto allarme hanno suscitato, di focomelia o assenza di sviluppo degli arti, dovuta all'uso da parte della madre gestante nelle prime due settimane di gestazione del tranquillante *talidomide*.

Per il mongolismo, dalla mia ricca casistica risulta che in ben 45 per cento dei casi la gestazione è avvenuta dopo parecchi anni di volontaria o involontaria mancata procreazione, come quando tra una generazione e l'altra passino 5-10-15 e più anni: il che crea negli ovuli materni che vengono fecondati anomalie quantitative e qualitative cromosomiche (e precisamente un cromosomo soprannumerario 21). E non parliamo dell'eviden-

tissima influenza nefasta che ha sulla costituzione del nascituro lo stato nervoso della madre gestante, anche nel momento del concepimento: ovvero intossicazioni o infezioni gravi materne, le cosiddette gestosi. Innumerevoli sono i casi in cui ho constatato, per tali fattori materni gravidici, la nascita di bambini con idrocefalia fetale (anche in forma latente e dimostrabile solo con sistematica ricerca radiografica del cranio, come io eseguo da molti anni). Sono questi i bambini che nascono e crescono con le più varie auxopatie ed embriopatie, nanismi ed infantilismi, arresti di sviluppo degli organi dei sensi, del linguaggio, dell'intelligenza, epilessia, anomalie morfologiche e psichiche e disposizioni alla criminalità precoce ».

Di fronte alle esperienze del Pende e degli altri maestri, possiamo concludere che il concetto di immaturità è ampio, ma chiaro.

Ritengo doverosa un'ulteriore precisazione.

« Oggi — conclude il Pende — che la società è sempre più affetta da quella che è stata detta la nevrotizzazione collettiva e la dissociazione o spersonalizzazione e l'immaturità affettiva della persona, il medico costituzionalista ed ortogenista deve divenire sempre più il tutelare della formazione normale delle future famiglie. I fondamenti biologici e genetici di queste non possono essere trascurati, come finora si è fatto, dai governanti e dai futuri coniugi ».

Le esperienze del Pende sono state da me richiamate, non solo come testimonianza scientifica nelle osservazioni e modifiche che propongo al progetto di legge, in rapporto al concetto di « immaturità », inteso anche come incapacità fisio-bio-psicologica, ma anche per dichiararmi favorevole ad altra norma, quella relativa alla visita prematrimoniale prevista all'articolo 7 del progetto di legge che diviene articolo 97-bis del codice civile; ed anche, soprattutto, per sostenere l'istituzione del matrimonio « di solo mutuo aiuto », sul quale più avanti mi fermerò, per determinare la configurazione e le condizioni.

Esistono leggi importanti, scientificamente accertate, di genetica morbosa. Vi sono malattie ereditarie, cioè di genitori e progenitori lontani, che si trasmettono quasi fatalmente ai discendenti; vere malattie condannate. In altri casi, invece, non sono trasmesse malattie, ma predisposizioni a malattie ed anomalie, che richiedono il concorso di fattori esterni della consanguineità. Sulla consanguineità ritornerò; per ora mi fermo sulle altre incapacità.

Il matrimonio deve essere vietato non soltanto a chi è incapace strumentalmente, ma anche a chi è in stato di malattia tale da mettere al mondo figli anormali, degenerati fisici o mentali, pazzi o deficienti; o, quanto meno, deve essere previsto un tipo particolare di matrimonio, come fondamento di una famiglia in senso stretto, e cioè come comunità dei coniugi.

È una questione di grande responsabilità, etica e sociale, a cui non è legato alcun motivo di razzismo. Quando è possibile, in tema di problemi di anomalie e di malattie ereditarie, influire sugli stati submorbosi dei genitori in maniera da evitare che nei discendenti siano conseguite malattie degenerative, fisiche e mentali, il matrimonio può essere contratto: occorrerà, però, che responsabilmente i genitori vengano preventivamente curati di tutti gli squilibri funzionali soprattutto del sistema nervoso e delle glandole endocrine, ad evitare alterazioni di sviluppo embrionale del nascituro.

Se, invece, ricorre il caso della malattia grave, con la procreazione certa di degenerati fisici e mentali, pazzi o deficienti, occorre risolvere il problema con il principio della responsabilità dei genitori: la famiglia potrà essere solo comunità d'amore dei due, senza generazione.

Si tratta di un grave e delicato problema, morale e giuridico, che va risolto anche sotto l'aspetto scientifico, alla luce del principio di responsabilità umana. Invoco ancora la testimonianza della scienza. « Fino ad oggi — scrive il Pende — a pagina 8 dell'opera già citata — troppo si è esagerato nel considerare il matrimonio e la generazione solo ed essenzialmente dal lato della libera scelta e della religiosità dell'unione fra i due sessi. Si è troppo trascurata, e comunemente ancora si trascura, la grande essenziale premessa scientifico-morale della necessaria maturità e capacità fisio-psicologica riproduttiva dei futuri generatori, e quindi, della loro responsabilità biologica e morale nel procreare altre creature umane ».

Da molti anni si agitano, ma senza una congrua soluzione, almeno in alcuni paesi, i problemi di questa responsabilità del generare, e cioè della colpa dei genitori a generare dei figli malati, e del dovere di un futuro padre e di una futura madre di essere coscienti, per quanto lo permette l'accertamento scientifico-medico-psicologico, dello stato di sanità di corpo e di mente propria, onde non incorrere nel pericolo — secondo le note leggi

della genetica e dell'ereditarietà biologica e psicologica — di mettere al mondo figli anormali, degenerati fisici o mentali, pazzi oppure criminali, esseri affetti da malattie sicuramente trasmissibili per generazione con danno evidente della famiglia e della società.

Oggi più che mai la sanità della famiglia dal lato biopsicologico dev'essere la meta da raggiungere dai dirigenti di una nazione che avvertano tutta l'influenza deleteria che hanno sulla moderna civiltà gli individui anormali, vere piaghe sociali, e talvolta veri veleni morali delle famiglie e della società. Oggi è stragrande il numero degli individui affetti da anomalie ereditarie e congenite dell'organismo fisico, i cosiddetti minorati fisici, soprattutto i minorati della sfera sessuale; di individui affetti da gravi anomalie nervose, mentali, psichiche, ereditarie e congenite. Basti ricordare le statistiche fatte recentemente negli Stati Uniti d'America, da cui risulta che quasi un quarto della popolazione di quel grande paese è composto di squilibrati nervosi o mentali o di veri pazzi, e di squilibrati sessuali e di delinquenti precoci costituzionali (solo questi ultimi sono un milione negli Stati Uniti d'America).

E ciò senza parlare delle frequenti malformazioni congenite del sistema neuromuscolare, del mesenchima, del sistema circolatorio, del ricambio, delle glandole endocrine.

L'unione matrimoniale ha la finalità di fondare le capacità biologiche e spirituali dell'uomo e della donna, che costituiscono una sola carne, al fine di elevare la potenzialità fisio-psicologica di ciascuno, e, soprattutto, elevare le loro potenze morali; ed anche di preparare alla famiglia ed alla società discendenti sani fisicamente e psicologicamente, di costituirli capaci nella personalità etica e sociale. Il matrimonio è comunità di generazione; ha, cioè, la finalità di generare persone psichicamente capaci e socialmente idonee, adatte, quindi, a conservare la sanità fisica e la eticità della comunità o ad accrescere i valori spirituali della società. La famiglia ha queste finalità etico-sociali, per cui il matrimonio, che ne è il fondamento, deve essere costituito tra persone, idonee e capaci, altrimenti la comunità sarebbe fragile e dannosa in quanto il fondamento sarebbe patologicamente strutturato e biologicamente e moralmente lacerato, e, quindi, procreativamente, difettoso e lesivo.

Il matrimonio non può ritenersi fondamento della famiglia se almeno potenzialmente i nubendi non sono capaci di generare o se è scientificamente certo, per legge eredi-

taria, che da essi saranno procreati discendenti pazzi o deficienti.

È per queste ragioni che va prevista come causa di incapacità ogni malattia o anomalia insanabile, che geneticamente determini il concepimento di figli irrimediabilmente compromessi.

Si può obiettare che, nell'area della libertà, anche i malati hanno diritto all'amore. L'argomento è valido. Si risponde che la collettività può sempre imporre dei limiti, i quali sono di garanzia del bene comune: e la sanità della generazione è bene comune.

Si può anche, in linea di chiarezza di incontro, prevedere un tipo di matrimonio non generativo. In altri termini, in alternativa al matrimonio pieno potrebbe essere concepito un modello di matrimonio come esclusiva comunità d'amore per il rimedio della concupiscenza.

In questo caso, le persone gravemente ammalate, per le quali è certa la trasmissione ai discendenti di malattie condannate, potrebbero unirsi in matrimonio, non destinato alla generazione.

**PRESIDENTE.** Come si può realizzare questo obiettivo? Con la sterilizzazione?

**RICCIO STEFANO.** La sterilizzazione è contro la dignità dell'uomo e della donna. Anche nel suo progetto di legge, signor Presidente, è prevista come causa di nullità la incapacità a generare. L'incapacità a generare non è incapacità strumentale. Neghiamo il matrimonio, allora?

Questo è uno dei casi in cui si può arrivare al matrimonio di mutuo aiuto. La responsabilità appartiene ai genitori, nel senso di non incontrarsi per generare o per fecondare. Se si dovesse verificare qualche cosa di diverso, ebbene mettiamo delle sanzioni; ma occorre prevedere una situazione di questo genere per difendere la società. Ritengo che si tratti insomma di un caso che è possibile risolvere. Certamente ci troviamo di fronte ad una ipotesi di grande responsabilità morale da parte dei coniugi stessi.

**COCCIA.** Onorevole Riccio, quando la Commissione affrontò il tema degli anticoncezionali, ella sostenne il « diritto al seme »!

**RICCIO STEFANO.** L'articolo 7 del progetto (articolo 97-bis del codice) prevede una visita prematrimoniale facoltativa. La visita ha per oggetto le condizioni fisio-psichiche dei nubendi « in relazione alla normalità dei rap-



porti coniugali ed ai pericoli per la prole e per l'altro coniuge ».

La indicazione dell'oggetto della visita pre-matrimoniale è precisa e si riferisce a tutte le incapacità ipotizzate. A mio parere, occorre peraltro una modifica aggiuntiva, per stabilire la facoltà di ogni nubendo a chiedere all'altro di sottoporsi alla visita e di presentare il certificato. In tal modo si raggiunge una chiarezza di posizione e si evitano sospetti che hanno riflessi negativi sulla vita matrimoniale. Si impone, quindi, l'accertamento, volontario e spontaneo, da parte dei nubendi, del proprio stato di salute fisica e mentale; e soprattutto l'accertamento delle gravi tare morbose esistenti nella persona e nell'albero genologico.

Il certificato prematrimoniale, scambiato tra i coniugi, determina la esistenza delle condizioni per un matrimonio, sterile che verrebbe volontariamente costituito, con la consapevolezza dei limiti e con la coscienza di costituire un'unione esclusiva di esercizio del diritto personale all'amore.

Agli effetti della sanità della generazione e della profilassi preventiva, è opportuno statuire che il matrimonio sia accompagnato da un certificato prematrimoniale, volontariamente scambiato, sui pericoli per la prole.

« È questa la questione del famoso certificato prematrimoniale - scrive il Pende a pagina 16 della più volte citata opera) - che per noi dovrebbe essere scambiato volontariamente tra i futuri coniugi prima del matrimonio. Essi saranno poi liberi di tenerne o non tenerne conto. E tale certificato deve essere compilato non da un medico qualunque, ma da appositi consultatori prematrimoniali, di cui un modello esiste da anni, per esempio, a Milano. Certificato non obbligatorio, dunque, che sia considerato dalle famiglie e dal sacerdote come vero obbligo morale, a cui non ci si deve sottrarre; e che, a richiesta di un nubendo, diviene obbligatorio. Non può un futuro coniuge ingannare l'altro prima di accedere all'altare, occultando mali fisici e neuropsichici che possono gravemente compromettere la vita matrimoniale e la sanità della famiglia che sta per nascere ».

Anche la Francia ha oggi adottato quel che noi sosteniamo: e cioè che il certificato prematrimoniale sia obbligo morale, e che sia lasciata libertà di decisione agli interessati. È una propaganda intensa che occorre fare nelle famiglie e presso i giovani che si preparano al matrimonio.

Un'altra attuazione medico-sociale è necessaria; la scuola per genitori, e soprattutto

per futuri genitori. In essa vanno precisati tutti i doveri non solo reciproci tra i coniugi, ma verso quelli che da essi nasceranno. Solo dopo tale consapevolezza i genitori sfuggiranno al pericolo orrendo di dovere un giorno essere maledetti dai figli e nipoti anormali messi al mondo.

Il sommo poeta, nel descrivere i dannati all'inferno che si ammassano sulla sponda, per essere traghettati al luogo dell'eterno castigo dal nocchiere infernale, sottolinea come essi trovino soltanto un'attenuante ai loro peccati, quella della loro eredità patologica: « Bestemmiavano Iddio e i lor parenti, L'umana specie e il luogo e il tempo e il seme, Di lor semenza e di lor nascimenti ».

Nonostante tale insegnamento, per egoismo di uomini e per una malintesa libertà che è capriccio, le leggi non hanno preveduto limiti, che, secondo un umanesimo pieno, devono essere fissati per il bene comune.

Il matrimonio, dunque, in quanto unione libera tra due esseri umani, consensualmente costituita a fondamento della famiglia, non sopporta costrizioni; richiede, però, per la sua essenza, una valida e cosciente decisione ed una capace e responsabile dichiarazione di consenso. La persona che è soggetto della comunità, nella sua autonomia e libertà, deve, autocosciente ed autodeterminantesi, controllare i propri sentimenti ed istinti con la ragione e con la volontà libera da ogni ceppo o catena. Sotto il molteplice aspetto etico-giuridico-sociale possono essere configurate condizioni limitanti ed impedimenti alla libertà matrimoniale, sintetizzabili nelle situazioni di impossibilità assoluta di armonizzazione spirituale e sessuale dei futuri coniugi e di incapacità a generare e di anomalia o malattia tali da ledere il diritto dei generati alla personalità, e cioè ad essere capaci di intendere e di volere.

A mia opinione - e sono queste le modifiche proposte - esaminate le conclusioni delle indagini circa le condizioni d'ordine medico-psicologiche come invalidanti il matrimonio, il legislatore deve contemplare come causa di nullità:

1) le gravi alterazioni dell'equilibrio intellettuale e morale, esistenti all'epoca del matrimonio e compromettenti gravemente la libertà del consenso e la coscienza delle finalità dell'istituzione;

2) la mancata comunicazione della preesistente riconosciuta incapacità a generare e della preesistente grave malattia tale da ledere in germe il diritto dei generati alla per-

sonalità spirituale; cioè ad essere capaci di intendere e di volere.

Il legislatore deve inoltre prevedere e disciplinare, come ho già detto, un tipo di matrimonio, sessualmente consumabile, ma riconosciuto infecondo per incapacità dichiarata o dichiarato infecondo per gravi malattie persistenti lesivi della sanità della generazione.

Il Pende, alla pagina 44 della sua opera, riassume, a titolo di conclusione e di sintesi, i requisiti dei due futuri coniugi perché la unione matrimoniale sia saldamente fondata e durevole; ed io richiamo queste idee per chiarezza di interpretazione dei concetti giuridici assunti nelle norme in discussione.

I requisiti secondo il Pende sono:

1) la capacità fisiologica procreativa per sviluppo completo dell'apparato sessuale, per il suo normale funzionamento fisico-psichico, con la capacità di ciascuno dei coniugi di trasmettere secondo le leggi genetiche ai nascituri buone condizioni di salute fisica e morale, senza trasmissione di anomalie o malattie ereditarie o congenite;

2) la preparazione psicologica alla vita matrimoniale, cioè una maturità razionale ed una armonia sentimentale che permetta prima una libera scelta del coniuge; e inoltre la giusta comprensione dei doveri e delle finalità che la vita a due comporta, ed i doveri che comporta la costituzione e la funzione di una nuova famiglia;

3) la capacità economica per la fondazione ed il mantenimento equo della famiglia che verrà;

4) il sentimento religioso sincero dei contraenti perché domini nella vita a due l'altreismo.

« La mancanza - avverte il Pende - dell'uno e dell'altro di questi quattro fondamenti, mancanza la quale sia constatata prima del matrimonio, porta alla sua dissoluzione quando non lo rende nullo fin dall'inizio ».

L'illustre maestro poi conclude a pagina 64: « È necessario che, una buona volta, adatte leggi civili e religiose impongano ai futuri coniugi l'accertamento dell'esistenza in essi delle suddette capacità biologiche-psicologiche prima che sia loro concesso il diritto di sposarsi. Per tale accertamento è necessaria una saggia opera di collaborazione, sotto forma di consigli e di ammonimenti, da parte del medico psicologo genetista e del sacerdote ».

Mentre siamo d'accordo con l'illustre scienziato sui requisiti dell'età, della non consanguineità, della pienezza di espressione del

libero consenso, della mancanza di psicopatie, siano nettamente contrari ad una eventuale componente di capacità economica, che qualificherebbe il matrimonio come atto della classe economica o di una casta, nonché ad un divieto legato all'inesistenza di un sentimento religioso.

L'articolo 16 del progetto di legge, che sostituisce l'articolo 122 del codice civile, prevede, alcune ipotesi di errore sulle qualità essenziali della persona.

La famiglia realizza pienamente i valori morali in virtù di un incontro responsabile; la valutazione delle qualità di un nubendo assume importanza determinante. La previsione sotto l'aspetto dell'errore e dell'inganno trova posto nel quadro giuridico della tutela della libertà al matrimonio. Occorre riflettere sulla dimensione delle ipotesi e sulla formulazione tecnica delle stesse.

Il matrimonio è istituzione di diritto naturale sulla libertà naturale dell'uomo; l'elemento morale, pertanto, cioè la scelta, è il fondamento della personalità spirituale dell'uomo. La libera scelta, quanto al matrimonio, è una componente diretta della istituzione civile; ne è anche una componente storica sulla via del progresso umano, della civiltà. Su questa strada non può non ritenersi che la pena espiata sia anche rieducazione, risocializzazione. È per questo che si può ipotizzare un caso di inganno in rapporto alla sentenza, passata in giudicato, ma non eseguita; in questo caso ne seguirebbe anche una forzata rottura della coabitazione, e cioè la impossibilità dello svolgimento regolare della vita familiare. Quanto alla abitudine, alla professionalità ed alla tendenza a delinquere, è necessario che vi sia una sentenza; deve trattarsi di abitudine e professionalità nel delitto.

È da escludere che possano ritenersi come casi di inganno le ipotesi previste, relative a fatti commessi anteriormente.

La immoralità e la criminalità possono essere, devono essere vinte attraverso la rieducazione; esse, perciò, non possono essere assunte a condizioni di validità del matrimonio; possono essere previste, però, come causa invalidante, sotto l'aspetto dell'errore. La famiglia è una comunità rigenerante; l'amore rende più viva e più forte la libertà, la quale non deve essere tradita, soprattutto al momento dell'incontro.

Occorre tener presente alcune idee, per la dimensione dell'inganno e la previsione delle conseguenze.

La rieducazione è molto più agevole nella sacra « stanza di famiglia » per usare una espressione del Pestalozzi; in quella stanza di famiglia ove Geltrude svolge, anche nei confronti del coniuge, la sua attività educatrice continua, incessante, ma indivisibile quasi e quieta come il cammino quotidiano del sole.

Tutti gli elementi di contrasto si trovano nell'uomo, l'istinto e la ragione, la natura e la storia, la società e l'individuo; e, perché tutti si fondino nell'armonia d'insieme, è necessario interiorizzare nell'individuo la forza morale. La famiglia ha questa capacità di interiorizzazione, di moralizzazione, di elevazione. La famiglia con l'amore riesce ad educare all'amore ed alla libertà; con la fiducia nobilita l'obbedienza; realizza una trasformazione psichica ed etica impegnando le particolari qualità dell'individuo.

I valori spirituali e quelli etici, dunque, si incontrano in un matrimonio, pienamente umanizzato, in una società non disumanizzata. Se è così, bisogna distinguere tra criminalità in atto e criminalità pregressa, tra pena espia e pena da espia, tra riabilitazione e ricaduta nel delitto; occorre soprattutto non soffocare la capacità rieducativa del matrimonio e dell'amore.

Ancora una considerazione di natura tecnica ed una di politica criminale e di etica del diritto.

Sotto l'aspetto tecnico rilevo che si tratta di una identica previsione; e non di due previsioni. « Altri fatti di analoga gravità » non sono che « i fatti commessi anteriormente... qualora gli stessi diano luogo alle condanne previste... »; se sono anteriori alla celebrazione del matrimonio, non si comprende la duplicazione. Sotto l'aspetto etico-giuridico, posta la presunzione di innocenza, come principio costituzionale, finché non c'è una sentenza, nessuno, e neppure l'imputato, può avere la certezza dell'esistenza della condanna e, tanto meno, di una condanna a cinque anni o a due anni. Come fa a prevedere la condanna che riporterà? Il riferimento è infatti alla pena in concreto (e del resto se il riferimento fosse ai massimi di pena edittale, la norma avrebbe una estensione enorme e tale da mettere in pericolo ogni matrimonio).

L'ipotesi delittuosa, da introdurre nel codice penale, delle « frodi nella celebrazione del matrimonio », tutela idoneamente la famiglia: come elemento costitutivo è richiesta una attività fraudolenta tale da condurre all'annullamento del matrimonio. Non basta una condotta negativa; è indispensabile una con-

dotta positiva. È un delitto commissivo, non omissivo.

Nel progetto di legge Falcucci « Riforma del diritto di famiglia » presentato al Senato della Repubblica il 25 maggio 1972 sono previste come ipotesi di errore su qualità essenziali:

1) l'esistenza di un precedente matrimonio, anche se non fornito di effetti civili;

2) l'esistenza di prole legittima o naturale riconosciuta o dichiarata;

3) lo stato di gravidanza causata da persona diversa dal soggetto ingannato.

Io ritengo che tali ipotesi debbano essere introdotte, in quanto sono casi gravi di errore sullo stato della persona.

Sembra indispensabile modificare l'articolo 97 del codice, anche in relazione all'articolo 85 della legge sull'ordinamento dello stato civile, imponendo all'ufficiale dello stato civile l'obbligo di leggere agli sposi il testo dell'articolo 122 e di annotare le eventuali dichiarazioni degli stessi, dirette a comprovare la conoscenza di una o più delle situazioni indicate nel secondo comma del predetto articolo 122.

L'articolo 4 del progetto di legge, che sostituisce l'articolo 87, del codice, regola l'incapacità e l'inabilità al matrimonio per i rapporti di parentela, di affinità, di adozione, di affiliazione.

Approvo pienamente la norma, ma sono contrario all'istituto della dispensa, previsto nel quarto alinea.

Non sono indicate le ragioni, sulle quali dovrebbe essere poggiata la dispensa. Ora si potrebbe, in una visione evolutiva della famiglia e del matrimonio, anche comprendere l'abolizione di qualcuno dei divieti contemplati nella suddetta norma. Ma data l'attuale concezione della famiglia e dell'adozione, non può assolutamente essere normativamente stabilito che il giudice possa dare la dispensa.

A mia opinione il divieto di matrimonio tra i consanguinei, affini, adottati ed adottanti, affiliati ed affilianti, deve essere considerato assolutamente nullo, nell'interesse della generazione e della struttura psichica del discendente, per cui l'istituto della dispensa va abolito.

« La moderna medicina costituzionalistica — scrive il Pende a pagina 13 del volume già citato — che è essenzialmente scienza dell'uomo individuo con tutte le caratteristiche somatiche e psichiche, buone e cattive ed essenzialmente di origine endogena ereditaria e congenita, ci dimostra ogni giorno quante fabbriche umane nascono guaste e con le più

varie forme di disarmonie e squilibri, vitali, così nel campo somatico come nel campo psichico ».

Ed aggiunge: « Io ho in particolar modo studiato il fenomeno importantissimo della cosiddetta eredità peggiorativa, che consiste nel fatto che una imperfezione, un errore morfologico, uno squilibrio funzionale in uno dei due genitori, e che in essi non turba essenzialmente lo stato di salute, cioè che non passa, per così dire, dal campo delle anomalie a quello delle vere malattie, nei figli invece si aggrava, costituendo una vera malattia. E ciò soprattutto accade quando lo stesso errore, la stessa anomalia esiste in tutti e due i genitori, come avviene spesso nei matrimoni tra consanguinei. Oggi sappiamo che più forte è la consanguineità e più numerose sono le tare morbose ereditarie: secondo la statistica di Morris, su 4013 figli di consanguinei, si hanno 2580 anormali o malati; e si arriva all'80 per cento dei casi nei matrimoni tra zii e nipoti ed al 96 per cento nei connubi incestuosi; il che dimostra pure che quasi nessuno in una famiglia è privo di geni morbosi e difettosi, i quali si sommano mediante la unione consanguinea; realizzandosi, come anomalia e malattie ereditarie, nei discendenti ».

Ritengo che di fronte a queste testimonianze della scienza debba essere evitato, anche per la difesa della società, oltre che delle generazioni future, il matrimonio tra parenti affini, adottante e adottato, affiliante ed affiliati, in tutti i casi di cui all'articolo 87 del codice; e che debba essere abolito anche l'istituto della dispensa.

Per quali motivi verrebbe data la dispensa? Con l'accertamento dell'inesistenza di geni morbosi e difettosi? La dispensa sarebbe la conclusione di una indagine approfondita sui nubendi? Sarebbe un assurdo! Comunque, non è normativamente ipotizzabile; e perciò nessuno, neppure il giudice, può autorizzare un matrimonio socialmente e geneticamente pericoloso.

Il periodo di 300 giorni dallo scioglimento o dall'annullamento del matrimonio precedente per contrarre nuove nozze è eccessivo. Aveva una ragione d'essere per la *turbatio sanguinis*; si può porre come condizione del matrimonio successivo l'accertamento dell'esistenza o inesistenza di un concepimento, che può essere facilmente diagnosticato ed accertato scientificamente.

L'elemento temporale richiesto per contrarre un secondo matrimonio, in caso di scioglimento del primo, è necessario per una preparazione psicologica, cioè per una maturità

razionale ed una armonia sentimentale, che rende effettivamente libera la decisione delle seconde nozze e la scelta del coniuge.

Di fronte a norme che regolano l'entrata dei figli naturali nella famiglia legittima, è opportuno che il figlio del primo coniuge nasca nella famiglia nuova già costituitasi. Se l'altro coniuge conosce la gravidanza e l'accetta, si realizzano, sotto l'aspetto etico e spirituale, condizioni migliori per il figlio.

Anche in questo caso — soprattutto di fronte al concetto svolto — non si comprende l'istituto della dispensa. Sull'incontro delle persone e delle loro libertà si fonda il matrimonio; non su condizioni dichiarate dallo Stato o dal giudice. Si potrebbe ipotizzare, a maggiore garanzia, un errore sulle qualità personali essenziali per il caso della gravidanza celata. Anche in questo caso la comunità sorgerebbe sull'artificio.

È indispensabile introdurre una norma di contenuto nuovo, sulla simulazione. La preposta da me formulata riprende il testo del progetto di legge Falcucci, che mi sembra più preciso. La dottrina e la giurisprudenza, in rapporto all'articolo 123 del codice, ritengono nullo l'accordo simulatorio, ma valido il vincolo matrimoniale. La recente esperienza di pseudomatrrimonio, contratti, denari alla mano, da giovani donne con vecchi ricoverati in ospizio, richiede una riconsiderazione del tema.

La riforma non deve indulgere a concezioni meramente contrattualistiche del matrimonio; e non più trascurare la volontarietà e la socialità dell'atto.

Una previsione simulatoria, tendente alla semplice esclusione di particolari obblighi discendenti dal matrimonio, potrebbe, peraltro, avvantaggiare coppie particolarmente furbe, le quali potrebbero predisporre uno strumento probatorio di comodo ai fini di un sostanziale scioglimento. La norma proposta richiede che l'accordo simulatorio sia integrale; riguardi cioè, tutti gli obblighi ed i diritti discendenti dal matrimonio. Per la dichiarazione di nullità è necessaria non solo la prova dell'accordo, ma anche la dimostrazione che esso ha avuto effettiva ed integrale attuazione per tutto il periodo decorso dal momento in cui il matrimonio è stato contratto a quello in cui l'azione viene esercitata. È previsto come termine di decadenza dell'azione un anno dalla celebrazione.

Una volta introdotto l'errore sulla persona e sulle qualità essenziali della persona, non può non essere considerato il dolo, come causa di invalidità del matrimonio. Il dolo

va inteso come comportamento positivo di uno dei coniugi diretto ad estorcere il consenso dell'altro, falsamente rappresentando l'esistenza o la mancanza di determinate qualità o condizioni personali.

È una ipotesi diversa dalla violenza e dall'errore; con la norma, però, ancora una volta è data rilevanza al vizio di volontà nel matrimonio.

Ritengo inoltre indispensabile prevedere nella nostra legislazione una duplice ipotesi di annullabilità del matrimonio, non per vizio di volontà o per esistenza di cause di incapacità, ma per la mancata costituzione di un effettivo rapporto coniugale o per la cessazione di tale rapporto dovuta a forza maggiore, e cioè ad una specie di morte civile del coniuge.

La prima è quella del matrimonio non seguito dalla consumazione del rapporto coniugale. Il matrimonio implica totale dedizione reciproca, ed all'equilibrio di esso concorre, per la vita stessa della comunità, il momento decisivo della donazione fisica. È pur necessario, però, dare al più presto una stabilità alla famiglia. Si può presumere che tale stabilità si consegua attraverso la coabitazione di almeno sei mesi. Se, in sei mesi di coabitazione non viene consumato il matrimonio, ed i coniugi decidono di proseguire nella comunione, perderanno il diritto dell'azione. Nel caso, invece, in cui non vi sarà coabitazione, il tempo per la azione dovrà essere più lungo; ma può essere fissato in un anno, essendo necessario, anche per la libertà matrimoniale, non prolungare eccessivamente il periodo di incertezza.

La seconda ipotesi è quella del cittadino italiano che abbia sposato una persona straniera, la quale ottenga all'estero sentenza irrevocabile di annullamento o di scioglimento di matrimonio. Deve trattarsi di persona straniera, la quale ottenga all'estero sentenza irrelativa, e ciò per evitare una artificiosa acquisizione di cittadinanza, strumentalizzata soltanto a fini di scioglimento o di annullamento, come purtroppo è avvenuto in molti casi recenti.

Se il coniuge straniero ottiene all'estero l'annullamento o lo scioglimento, il cittadino italiano non può ritenersi vincolato ad una comunità che non esiste più. Si ha una specie di « morte civile » della famiglia, una morte per forza di legge.

Ritengo che, anche sotto l'aspetto etico, per la famiglia — comunità naturale — e per il bene comune della società civile, sia preferibile risolvere un così grave problema una-

no in questo modo: è il minor male di fronte alle unioni di fatto ed ai figli che nascono, in cerca di genitori. Si tratta di dare uno stato giuridico definitivo ai figli e la tranquillità etica a persone anelanti — qualche volta drammaticamente — alla conquista di una serenità morale e religiosa.

Anche in questo caso trova applicazione la norma sugli effetti del matrimonio putativo.

Passo ora alla seconda parte del mio intervento, relativa ai diritti ed ai doveri dei componenti la famiglia.

La famiglia è una comunità autonoma; in quanto tale, si coordina e si subordina allo Stato, ma rimane un ordinamento originario. Da tale principio derivano limiti, costituzionali ed organici, al legislatore ordinario.

La famiglia è società naturale, detta la Costituzione, all'articolo 29. Riconoscere la famiglia come società naturale vuol dire riconoscere la famiglia come originario ed autonomo ordinamento giuridico; cioè riconoscere che essa ha proprie fonti di produzione giuridica e, quindi, diritti propri; diritti che hanno una genesi ed una vigenza del tutto indipendente da ogni normazione statale.

Il principio costituzionale ha un altro significato: quello dell'autolimitazione (costituzionalizzata) del potere regolamentare dello Stato: con la conseguenza del divieto allo Stato di mutare i caratteri essenziali della famiglia e di ingerirsi nella sua organizzazione interna. Lo Stato non può né sopprimere e neppure soltanto alterare quei diritti, quei poteri e quelle facoltà che la famiglia autonomamente esprime dal suo seno e che si svolgono al suo interno.

La riforma prospettata, in alcuni principi, non risponde al tipo di famiglia costruito dalla Costituzione; e non risponde neppure alle esigenze della società nuova in cui vive la famiglia italiana.

Sono cambiati i costumi, nei rapporti sociali, per quello che riguarda la famiglia; la legge si riferisce al normale, non all'anormale, al comune non all'eccezionale; anzi, nei rapporti, che attengono alla famiglia come società ed ai suoi membri come individui, l'ordinamento, nella misura in cui interviene, deve fungere anche da spinta o da impulso, sia perché si tratta di valori essenziali sia perché, posta l'autonomia della famiglia, esso non può che avere una funzione, protettiva e propulsiva, di garanzia della comunione.

Alcune norme fondamentali, come quella del ricorso al giudice su questioni relative all'indirizzo unitario della vita familiare e

quella della separazione per fatto incolpevole, non si pongono nel quadro costituzionale.

La riforma vuole essere il definitivo superamento sul piano legislativo, di un tipo di famiglia chiuso, gerarchicamente organizzato, tutelato e difeso come compiuta unità di produzione; si vuole una famiglia più libera al suo interno e più aperta verso l'esterno, una società di eguali che si arricchisce quotidianamente attraverso una capacità di autonoma regolazione.

È questo il significato di « società naturale »: nella società « naturale » — quale che sia la nozione che si voglia fissare — deve essere garantita la originarietà, la spontaneità. L'accordo è dinamico, in quanto poggia sull'amore, che è dinamico; in questo incontro passa la creatività responsabile dei coniugi. I reciproci diritti ed obblighi assumono il carattere di poteri-doveri, coordinati ad una funzione protettiva. Un'apprezzamento discrezionale del giudice, da sostituire al poterdovere del familiare investito dalla funzione protettiva, non ha senso nel tipo di famiglia, costituzionalmente determinato; e cioè in una comunità imperniata sulla iniziativa degli interessati. Ha senso solo in un tipo di famiglia chiuso e non autonomo, inquadrato in uno Stato totalitario, deciso a controllare a mezzo di suoi esponenti la vita dei nuclei sociali minori, prevenendo ogni deviazione dall'indirizzo politico generale.

Questo è un punto della più alta importanza; si vuole la democratizzazione della famiglia e si giunge ad una disciplina che mortifica l'autonomia della famiglia. Si è al centro dell'ordinamento giuridico italiano; l'ordinamento giuridico deve rispondere ai valori ed alle esigenze economico-sociali, che caratterizzano la società nazionale.

Il legislatore non può disinteressarsi delle ripercussioni prevedibili che una riforma può suscitare nell'ambiente sociale; e nel nostro caso, nella famiglia italiana, nella famiglia contadina, nella famiglia operaia e impiegatizia della grande città e dei piccoli paesi, nella famiglia dell'artigiano e del piccolo lavoratore autonomo. Queste categorie, che costituiscono la quasi totalità degli italiani, devono recepire la legge, dare ad essa piena adesione ed accoglimento; la legge, per altro, in sé è educativa. Se una legge non trova adesione e non è educativa, è chiaro che o in essa non è stato bene identificato lo scopo o non sono stati scelti mezzi idonei, efficaci e raggiungibili.

A stare alle critiche, mosse al progetto in ogni ambiente (si confronti, ad esempio, *La*

*riforma del diritto di famiglia*, Atti del convegno di Venezia svolto presso la Fondazione Cini nell'aprile-maggio 1967, Padova, 1967) alcune innovazioni, come quella del ricorso al giudice, quella della separazione per fatti incolpevoli, non avranno l'adesione della famiglia italiana. Mancherà la recezione morale, l'accettazione responsabile della legge.

La riforma non ha tenuto sufficientemente presente l'essenza comunitaria della famiglia. La famiglia è comunitaria originaria; è uno ordinamento. Non pongo la nozione di « naturale »; né ripropongo l'interrogativo circa i limiti dell'intervento legislativo sul sistema delle relazioni familiari: neppure dò una risposta all'interrogativo, ponendomi di fronte all'alternativa di accogliere o meno la definizione di società naturale, come società di diritto naturale. In ogni caso ritengo che il diritto naturale non si sottrae al dimensionamento o condizionamento storico, essendo — anzi — genuina espressione della storicità del diritto in quanto l'uomo si conquista e si espande nella libertà. Credendo alla storizzazione dei valori nell'attuarsi della esperienza giuridica, non credo si possa affermare che il mondo dei rapporti familiari si ribella ad ogni regola del diritto.

Certo, i rapporti familiari hanno un carattere eminentemente spirituale; essi, perciò, devono svolgersi ed arricchirsi di contenuto sul piano delle tensioni spirituali.

La originarietà dell'accordo e delle vie, misteriose se si vuole, per giungere all'accordo costituisce la pienezza spirituale della famiglia; la regola giuridica che lo Stato non può intervenire nel dettare comportamenti per conquistare questo accordo; né tanto meno un estraneo alla famiglia — sia anche il giudice — può sostituire una sua determinazione a questo accordo. Proprio perché la famiglia è una società naturale, autonoma, essa — come istituzione — non può sottrarsi alla regola giuridica; però, come comunione di persone che realizzano permanentemente valori umani, deve essere sottoposta alla regola giuridica di tutela e di garanzia, quando tra i partecipi alla comunione vi è contrasto, non per sostituire una volontà estranea, ma per fissare le sanzioni del disaccordo in rapporto ai partecipi stessi.

In sostanza, nella linea del dettato costituzionale, occorre stabilire il momento di equilibrio tra la necessità di riconoscere alla famiglia quella misura di spontaneità sociale che è anche autosufficienza ed autoregolazione e l'esigenza dell'ordinamento dello Stato

di non disinteressarsi di un fenomeno sociale che è giuridicamente rilevante per sé.

Perciò, da una parte lo Stato, tutelando i diritti della famiglia, deve riconoscere che ogni famiglia costituisce di per sé una individualità irripetibile, la quale, anche se morta sotto la disciplina di modelli tipici, conosce svolgimenti peculiari, capaci sia di segnare la via dell'ascesa verso una integrale perfezione sia di imboccare la via dello sfaldamento, morale e materiale, della comunità domestica. La famiglia, comunità di persone, si colloca di fronte al diritto come la persona umana; il diritto può dettare anche obblighi di comportamento, ma non può intervenire — neppure attraverso il giudice — per sostituire un atto o una condotta; interviene per la sanzione contro la condotta anti-giuridica.

La ragione va ricercata nella natura della famiglia-comunità, organismo necessario al completamento della personalità umana, sia dal punto di vista fisico sia da quello psichico.

L'articolo 2 della Costituzione afferma che « la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità ». La famiglia è comunità, in cui l'uomo svolge la sua personalità.

L'articolo 29, primo comma, affermando che « la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio », integra e completa l'articolo 2.

Nella famiglia l'uomo crea la sua storia e la tramanda, attraverso i figli; con la storia della sua famiglia fa la storia della più grande società e dello Stato.

Ogni società ha bisogno per vivere di una disciplina interna e, quindi, di poteri e di subordinazioni: non si può seriamente sostenere che tale disciplina interna sia in contrasto con il principio di eguaglianza sancito dalla Costituzione; come non si può seriamente sostenere che la disciplina interna della famiglia sia in contrasto con la parità dei coniugi. La famiglia è comunità, ma è comunità originaria con uno scopo essenziale di collaborazione alla società: in tal senso *matrimonium est seminarium reipublicae*.

Nell'articolo 2 si stabilisce che i diritti inviolabili dell'uomo non riguardano solamente la sua individualità singola ma anche quelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. La famiglia, in forza dell'articolo 2, ma anche dell'articolo 29, si pone come società intermedia tra lo Stato e l'individuo: società che diventa essenziale al fiorire della libertà della persona umana. L'articolo 29 ag-

giunge un carattere nuovo: il riconoscimento dei diritti della famiglia. Riconoscere il diritto di un tipo associativo è qualcosa di diverso dal riconoscere la libertà o la liceità di una attività; è riconoscere autonomia collettiva ad un ente, ad un ordinamento che lo Stato considera come « altro da sé », in quanto portatore di una propria *potestas dominativa* interna di rilievo gerarchico-disciplinare, dallo Stato dichiarate esplicitamente non riconducibile né alla sua, né a quella sfera di potere che si è soliti definire « diritto soggettivo » quale potrebbe discendere da un atto veramente contrattuale.

In altri termini, l'ordinamento riconosce alla famiglia — e ad altri gruppi sociali intermedi — il potere di regolare il proprio interesse, allo stesso modo in cui lo riconosce ai singoli individui; lascia ad essa, cioè di definire e di soddisfare liberamente i loro interessi.

Si ha così il caso che l'ordinamento generale assume nel proprio sistema, rivestendola di giuridicità, la famiglia come comunione e le corrispettive potestà, ma ne rispetta l'autonomia. La precettistica non si addice soprattutto all'ordinamento interno. Nulla vi è in essa di rigido, di predeterminato; l'assemblea dei coniugi siede in permanenza, di giorno e di notte, senza ordini del giorno, senza convocazione, senza incidenti formali. È un dialogare, un decidere insieme che è soprattutto un vivere insieme; i doveri, gli obblighi, i diritti si risolvono al calore dell'amore della persona, attraverso l'opera comune, creatrice ed insostituibile, dei coniugi che ne sono i responsabili.

La famiglia, secondo il concetto costituzionale, è tale; e tale deve rimanere nel codice dei diritti. Se resta tale, è certamente più solida per la sua struttura portante — l'accordo — anziché se venga puntellato dal ricorso al giudice da una determinazione sostitutiva del giudice.

Se non sono i coniugi a salvare la famiglia, nessun altro lo può. È ingenua la fiducia della proposta legislativa in un legalismo rubricato, di contro alla piena responsabilità della gestione del gruppo familiare, che incombe congiuntamente ai coniugi, i quali sono responsabili di fronte alla società generale ed allo Stato. Responsabilità che verrà definita quando il giudice valuterà, non tanto le trasgressioni formali ed una precettistica negli occasionali scontri, ma l'esistenza di un sostanziale rifiuto a dare il proprio apporto alla creazione ed alla difesa di una vita coniugale concepita quale effettiva comunione.

Nel tracciare queste linee, ho fissato i concetti costituzionali ed i limiti di intervento del legislatore; ma ho soprattutto indicato la necessità che il carattere complessivo dell'ordinamento e lo stile del codice della famiglia, deve rispondere ai valori ed alle esigenze economico-sociali che caratterizzano la società italiana, quale Repubblica democratica fondata sul lavoro.

Il riconoscimento della famiglia come comunità è manifesto superamento della concezione veramente liberale dello Stato e, nello stesso tempo, è rinnegazione di ogni teoria collettivistica. In entrambi le concezioni, sia pure con diversi punti di partenza, e, direi, soprattutto di arrivo, è supervalutato l'ordinamento giuridico dello Stato sino alla cancellazione e soppressione degli altri ordinamenti giuridici intermedi, sorti financo, come nel caso della famiglia, prima ed indipendentemente dello Stato, e senza dei quali lo Stato non potrebbe esistere ed operare.

Fatta questa premessa, devo rilevare che nel provvedimento in esame, con un gioco di apparente equilibrio, si parla, al Capo IV, « Dei diritti e dei doveri, che nascono dal matrimonio », al Capo V « Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi », al Capo VI « Del regime patrimoniale della famiglia », al Capo VII « Della filiazione », eccetera, ma non vi è un titolo per « la famiglia e la sua tutela ». La ragione, a mio parere è che non si è voluto porre in evidenza che l'ordinamento costituzionale riconosce soltanto il modello di famiglia, fondata sul matrimonio.

Non ogni gruppo uomo-donna, intende dire il Costituente, è famiglia, secondo la qualificazione dell'ordinamento; ma lo è solo quello che in un determinato momento della sua esistenza o all'inizio o successivamente, si giuridicizza, entra nell'ordinamento. Dato che la Repubblica riconosce i diritti della famiglia fondata sul matrimonio, non può non tutelare questa famiglia. La tutela di un istituto si pone non solo all'origine, alla sua nascita (e quanto alla famiglia è abbondantemente svolta la tutela dell'atto istitutivo, e cioè del matrimonio), ma anche nella sua esistenza; ed in ciò il progetto di legge difetta moltissimo, perché tutela la famiglia soltanto in sede negativa, e cioè, regolandone lo scioglimento, la sospensione attraverso la separazione personale, con la indicazione delle norme per la convivenza nella famiglia legittima, del figlio naturale, eccetera.

Sarebbe necessario, invece, dettare norme di tutela e di garanzia per la famiglia fon-

data sul matrimonio, considerata come istituzione, in funzione del fine soprapersonale, anche indipendentemente o contro addirittura la volontà dei coniugi; e sarebbe necessario fissare il nuovo concetto di famiglia. Sembra che dal progetto emerga l'accoglimento di una definizione di famiglia come comunità economica e di riproduzione. La famiglia non può intendersi come razionalizzazione dei rapporti di produzione.

Si tratterebbe di una concezione meccanicistica e biologica, e non umana in senso autentico. Inoltre, il Costituente italiano ha superato la concezione filioentrica la quale portava a concepire la legislazione in tema familiare unicamente come avente per scopo il bene dei figli.

La « famiglia » in senso stretto sono i coniugi: è la società dei coniugi. Parteciperanno ad essa i figli, a determinate condizioni e per certe ragioni. L'articolo 29 della Costituzione parla della famiglia fondata sul matrimonio, e cioè della coppia umana giuridicizzata; l'articolo 30, invece, parla dei figli, stabilendo che è diritto e dovere dei genitori mantenerli, istruirli ed educarli, anche se nati fuori del matrimonio. Il rapporto genitori-figli prescinde dall'esistenza di una famiglia, se tale si intende quella definita; è un rapporto che si instaura sempre, ove vi sia comunione di sangue.

Occorre, perciò, distinguere tre ordini di rapporti: quelli intercorrenti tra uomo e donna nell'ambito della famiglia; quelli intercorrenti tra genitori e figli nell'ambito della famiglia; quelli intercorrenti tra la famiglia ed i figli nati fuori della famiglia prima della istituzione della famiglia o durante la sua esistenza.

Una impostazione, come quella prevista, avrebbe portato a dettare norme per conciliare la persona con il gruppo, le esigenze dell'una con quelle dell'altra, il principio individualistico con quello sociale, le esigenze del singolo coniuge con le esigenze di famiglia.

Ne sarebbe derivata non soltanto la caduta delle norme relative alla successione secondo cui soltanto i figli ereditano la proprietà (mentre il coniuge eredita soltanto l'usufrutto), e dell'assurdo articolo 338 in cui è sancito il potere del padre di condizionare la educazione dei figli anche dopo la sua morte, ponendo alla moglie determinati obblighi (e bene è prevista l'abrogazione di tale norma insieme agli articoli 339 e 340), ma anche la necessità di dettare norme a tutela della famiglia ed a garanzia dell'unità familiare.



L'autonomia collettiva richiede l'unità; la parità dei coniugi (come meglio vedremo) si traduce nell'autonomia collettiva della famiglia ed in essa si armonizza e si risolve; per questo è necessario porre norme a tutela dell'unità familiare, a garanzia della funzione familiare.

Lo Stato ha interesse, anche per fini sociali, a tale unità, a garantirla; ma non già attraverso una inutile e dannosa determinazione del giudice sostitutiva dell'accordo dei genitori, ma attraverso norme di tutela della famiglia anche contro i suoi membri e, soprattutto, attraverso una organica normativa sui comportamenti in rapporto anche alle funzioni.

La parità dei doveri va intesa non nel senso meccanicistico e livellatore, per cui marito e moglie hanno gli stessi compiti nella famiglia, ma in senso funzionale. Alla moglie appartiene incontestabilmente il governo della casa, intendendosi far così riferimento a tutti i bisogni della vita quotidiana.

In realtà, peraltro, una coordinazione organica delle funzioni ai corrispondenti poteri dei coniugi sussiste nella realtà sociale della famiglia; ed il legislatore ne deve tenere conto, per lo meno per stabilire la prevalenza di volontà di quel coniuge, nella cui sfera di competenza rientri, secondo la valutazione sociale, la decisione da prendere. In tal modo si ha una autentica pari dignità, espressa in funzioni coordinate, tendenti al bene superiore della famiglia. La regola sarà l'accordo; in ogni caso vi sarà la prevalenza della volontà dell'uno o dell'altro coniuge.

Il progetto di legge, in sintesi, avrebbe dovuto regolare una direzione collegiale, con una organica ripartizione dei poteri; invece ha stabilito, all'articolo 23, sostitutivo dell'articolo 143 del codice, i diritti ed i doveri reciproci dei coniugi con norme di comportamento, ma non ha determinato i diritti ed i doveri dei coniugi e di ciascun coniuge nei confronti della famiglia, in sé considerata, e degli altri partecipi alla famiglia stessa; e, quindi, non ha potuto prevedere la prevalenza di volontà dell'uno o dell'altro coniuge.

Il riconoscimento costituzionale dei diritti della famiglia, come società naturale, cioè come società formata ed ordinata prima dell'organizzazione politica della collettività, ha il significato essenziale dell'autogoverno della famiglia; il legislatore può e deve dettare norme di comportamento, ma non può sostituire un governo d'autorità all'autogoverno.

Il progetto di legge ritiene di aver adeguato le norme al principio costituzionale, in

materia di parità dei coniugi, con l'articolo 25 e l'articolo 26. Nel primo è stabilito che « I coniugi di comune accordo, in considerazione delle esigenze di entrambi e di quelle preminenti della famiglia, stabiliscono l'indirizzo unitario della vita familiare, ne decidono gli affari essenziali e fissano la residenza comune »; nel secondo, è previsto l'intervento del giudice, in caso di disaccordo.

Il principio della parità dei coniugi è uno dei motivi ispiratori del progetto di legge; ed è giusto che sia così.

La uguaglianza morale e giuridica è ammessa entro i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. La preoccupazione di coordinare la parità con l'unità familiare ha determinato incongruenze che vanno eliminate, come quelle del ricorso al giudice.

Il limite dell'unità della famiglia è funzionale, nel senso, cioè, che la parità dei coniugi deve essere realizzata allo scopo di garantire l'unità della famiglia. Con questo significato approvo, nonostante la sua genericità, la formula dell'articolo 25. Escludo che gli autori del progetto di legge abbiano pensato ad una parità meramente formale, in quanto hanno dovuto tener conto del fatto che esiste tuttora nella realtà italiana una disparità sociale ed economica tra uomo e donna che l'ordinamento deve tendere ad eliminare, se vuol promuovere l'unità della famiglia. L'eliminazione della potestà maritale, l'esercizio congiunto della potestà sui figli, l'obbligo congiunto dell'educazione dei figli ed altre norme si inseriscono certamente nell'obiettivo di realizzare la parità dei coniugi per il fine dell'unità familiare.

La regola dell'accordo realizza il principio della parità dei coniugi; non si tratta di un omaggio meramente verbale al principio dell'uguaglianza, ma di una affermazione che ha altro senso morale e che non è priva di senso normativo. Essa vuole la ricerca dell'accordo, l'informazione e valutazione comune, l'apporto di entrambi i coniugi alla decisione; impone il reciproco rispetto. Anche se non avesse sanzione giuridica, non se ne può disconoscere il valore morale; ed in tema di famiglia il principio etico è essenziale.

Ma l'accordo assume anche un significato giuridico, in quanto il comportamento del coniuge, che non cerchi o non rispetti l'accordo, è valutabile negativamente, se non nel senso di infirmare la decisione, ad altri effetti; per esempio, per la separazione personale. L'accordo qualifica la comunità familiare; è comunità necessaria in rapporto al

fine: *necessitas finis*. La coppia umana realizza una comunione statica per il perseguimento di un fine comune. Quando non nasce l'accordo, la società è rotta: si potrà andare alla ricerca di responsabilità, ma non si potrà sostituire una determinazione esterna all'accordo. In definitiva, in ossequio al principio costituzionale, occorre anteporre una finalistica unità familiare; e, sotto questo aspetto, la norma di cui all'articolo 25 del progetto di legge può rimanere nella stesura attuale, purché venga ad essa attribuito il senso, da me indicato, e purché venga eliminato l'articolo 26, e cioè il ricorso al giudice.

L'articolo 26 deve essere soppresso, non essendo ammissibile, posto l'autogoverno della famiglia, la determinazione di un estraneo, sia pure di un giudice, alla decisione concordata dei coniugi. L'introduzione dell'accordo, che è posto a base dell'esercizio dei poteri e come fine sempre da raggiungere a garanzia dell'unità familiare, è qualificante della riforma del diritto di famiglia se viene considerato come un attributo immancabile al concetto di famiglia, in quanto società necessaria rispetto al fine. Esso era presente nel concetto di famiglia, come *consortium omnis vitae*; ed anche nel codice del 1942 ed in quello precedente. Epperò nella Costituzione, ha assunto nuova rilevanza alla luce del concetto di famiglia come società necessaria. In un rapporto, nel quale non vige il criterio della corresponsività, ma della collaborazione, è affermato il valore dell'accordo come elemento dinamico. È stato soppresso il principio della prevalenza del marito in caso di divergenza di opinioni; è stato previsto il ricorso al giudice in caso di disaccordo.

L'intervento del giudice, che rappresenta il diritto dello Stato, non tende a reprimere gli abusi, ma costituisce intromissione nell'ambito di un particolare ordinamento giuridico che è in continuo farsi e rinnovarsi, secondo una propria originaria autonomia, quale è appunto l'autoregolamento familiare.

Va osservato a questo proposito che se la famiglia è comunità, come afferma la Costituzione, essa non sopporta l'intervento in posizione dominante del magistrato. La comunità è comunione, è accordo; l'accordo è un obbligo nella comunità. Inoltre l'accordo non deve essere indicato come un punto di partenza, sostituibile, in mancanza, dal giudizio di un terzo; verrebbe meno, altrimenti, l'elemento essenziale della comunità. L'accordo regge la comunità; il disaccordo la rompe.

L'intervento del giudice presuppone la inesistenza dell'accordo e la rottura della comunione; esso, pertanto, è concepibile per determinare le conseguenze del disaccordo in termini di sanzioni. L'accordo, quando è violato, non può che produrre le conseguenze logiche ed inevitabili dell'unica sanzione concepibile, la separazione.

L'accordo, come legge del governo familiare, è il dovere, l'obbligo primario ed essenziale per la vita familiare; ha il valore dinamico che deve essere una conquista continua.

La norma, prevista dall'articolo 25, che sostituisce l'articolo 144 del codice, fissa un principio; è una norma di comportamento soprattutto morale. È opportuno — e forse nel nostro caso necessario — che il legislatore la detti, soprattutto per indicare un onere per il proseguimento della convivenza. Il giudice interverrà per giudicare i comportamenti; ma non può intervenire per sostituire un accordo.

Il ricorso al giudice è una espressa violazione degli articoli 2, 29 e 30, primo comma, della Costituzione, in quanto esso mina alla radice l'autonomia dell'ordinamento della famiglia ed i suoi limiti. Non è dato costituzionalmente rimettere l'attribuzione del potere ultimo di decisione ad una terza volontà, quella dello Stato. Il Costituente ha vietato espressamente di intervenire nella organizzazione interna familiare, se ciò non sia necessario per motivi di ordine pubblico (articolo 18, secondo comma), o di buon costume (articolo 19, ultimo inciso).

Sicché, l'attribuire al giudice, organo dello Stato, la potestà di intervenire con la propria volontà in seno alla società naturale della famiglia costituisce violazione dell'autonomia della famiglia, non solo, ma anche una illegittima sovrapposizione di un ordinamento all'altro, con un superamento del limite autoimposti dallo Stato nei confronti di altri ordinamenti giuridici ordinari.

La pronuncia giudiziale in caso di dissenso costituirebbe una terza volontà rispetto a quella dei coniugi e significherebbe parità dei coniugi, ma non unità della famiglia; e sotto tale aspetto contrasterebbe con il principio, espressamente posto nell'ultimo inciso dell'articolo 29, secondo comma, della Costituzione. Il legislatore, essendo la famiglia un ordinamento autonomo, deve rimanere estraneo al modo come funziona l'esercizio del potere, finché il consorzio familiare perdura.

Si potrà prevedere l'intervento del giudice, ove il contrasto sia tanto grave da dare

giustificazione alla separazione personale. In questo caso l'intervento si ha allorché il consorzio domestico è spezzato ed occorre valutare la colpa di ciascun coniuge in rapporto a tale rottura. È inammissibile, quindi, l'attribuzione ad un terzo estraneo del potere di decisione nell'ambito familiare; non si tratta di valutazione di comportamenti, ma di decisioni sulla vita domestica.

Il ricorso al giudice, in caso di dissenso tra coniugi circa la educazione e l'istruzione dei figli, sarebbe incostituzionale, essendo diritto e dovere originario ed insopprimibile dei genitori mantenere, istruire, educare la prole. Solo, in caso di accertata incapacità dei genitori i compiti ad essi spettanti istituzionalmente potranno essere avocati dallo Stato con carattere di completa sussidiarietà (articolo 30, terzo comma, della Costituzione).

Sicché i genitori hanno un vero e proprio diritto soggettivo. Costituzionalmente è chiaro che la funzione educativa disciplinare della patria potestà, se rappresenta un *officium*, un *munus*, è contemporaneamente anche un diritto naturale dei genitori, costituzionalmente riconosciuto. Ora non può negarsi che ove il giudice fosse chiamato a decidere, in caso di disaccordo tra i genitori, sulla direttiva educativa, si avrebbe una spogliazione dei medesimi genitori del loro diritto ed un'indebita attribuzione allo Stato.

L'indirizzo unitario della vita della famiglia prevalentemente si esplica in ordine alla istruzione, alla educazione ed al mantenimento dei figli. La norma, come detto, contrasta con gli articoli 29 e 30 della Costituzione. Invero l'articolo 29 considera la famiglia come un ordinamento primario; l'articolo 30 assegna ai soli coniugi il « diritto » oltre che il « dovere » di educare i figli. Se la famiglia è un ordinamento primario e se in questo ordinamento ministri esclusivi di educazione sono i genitori, non si può ammettere alcuna ingerenza di estranei. Si asserisce in contrario che il giudice è indipendente dal potere esecutivo; ma qua, non si tratta di inammissibilità dell'intervento del potere esecutivo, ma di inammissibilità del controllo del potere giudiziario in rapporto all'esercizio di poteri, all'interno della comunità naturale, in quanto detti poteri sono attribuiti esclusivamente ai genitori.

Nell'area del coordinamento tra le autonomie non entra la possibilità di un controllo giudiziario sull'esercizio dei poteri interni alla famiglia. Per altro il giudice ha una preparazione ed una educazione, il più delle volte, socialmente e spiritualmente diversa

dalla famiglia in rapporto alla quale è chiamato ad operare il controllo.

La determinazione del giudice non potrebbe avere seguito, se non per l'accordo dei coniugi; non potrebbe essere eseguita coattivamente; rimarrebbe solo come un documento a favore di un coniuge per una azione di separazione personale.

Nel sistema processuale attuale non è prevista l'esecuzione della decisione. È possibile ipotizzarla? Lo ritengo impossibile in rapporto all'indirizzo della vita familiare.

La determinazione del giudice, sostitutiva dell'accordo, è inconcepibile, in quanto in sintesi sarebbe contraria all'autonomia della famiglia (articoli 2 e 29, primo comma), alla unità della stessa (articolo 29, secondo comma) e, per quello che riguarda l'istruzione, educazione ed allevamento della prole, al preciso ed inequivocabile dettato dell'articolo 30, comma primo, che in definitiva è una riaffermazione degli stessi principi di autonomia e di unità, ed un'applicazione di essi.

Il ricorso al giudice sarebbe anche pericoloso sotto l'aspetto pratico, in quanto porterebbe alla distruzione della fiducia e della tolleranza familiare; e sempre lacerante e negativa sarebbe la ripercussione psicologica della decisione del magistrato.

Va respinta la concezione, in forza della quale i coniugi non sono messi di fronte alla responsabilità di ricercare pazientemente, in attuazione del dovere fondamentale di *mutuum adiutorium*, la soluzione di ogni contrasto, a pena del fallimento della vita in comune.

La possibilità del ricorso al giudice, invece, spinge ad esasperare ogni divergenza, con la prospettiva di poter trovare in una legalistica definizione, mercé l'intervento di un terzo estraneo, di un giudice, la propria ragione.

Esiste un'etica comunitaria familiare che ha rilevanza per l'ordinamento giuridico positivo; anche socialmente è più conferente che l'un coniuge segua la volontà dell'altro, che è stato liberamente scelto come compagno della vita; e non già la volontà di un estraneo.

La famiglia comincia con una coppia e non con un terzetto; se contrariamente al proverbio che è sapienza popolare, di non mettere il dito tra moglie e marito, si deve ricorrere ad un terzo, non può essere istituzionalizzato il giudice, ma al più un « consigliere »: occorrerebbe ravvivare l'importanza del testimone alle nozze, che andrebbe scelto in base alle qualità morali ed all'autorità rico-

nosciutagli dagli sposi, per affidare forse al testimone stesso il compito di « consigliere ».

Io penso che neppure una tale forma sarebbe opportuna. Occorre lasciare al libero gioco della fiducia e della tolleranza la conquista di una direzione comunitaria ed unitaria.

Una famiglia senza coabitazione è una tale anormalità, che, se anche di fatto può aversi, è opportuno che non venga sanzionata in sede giudiziaria. In mancanza di accordo sulla residenza familiare, la famiglia è sfasciata; si potrà avere il ricorso per la separazione personale, ma non per una determinazione che fissi la residenza. Valgono tutte le ragioni specificate in rapporto all'indirizzo unitario; e se ne aggiungono altre. La residenza comune è la residenza della famiglia; la famiglia non può che avere una residenza, cioè non può non stare in una sede. Quanto alla persona fisica, e, quindi, anche quanto ai singoli coniugi, si può parlare di domicilio e di residenza; ma quanto alla famiglia come società, non si può che parlare della sede della famiglia, della residenza della famiglia. Il domicilio dei coniugi è nel luogo in cui è fissata la residenza della famiglia; ciascun coniuge può stabilire il personale domicilio in luogo diverso, quando ciò sia necessario per esigenze di lavoro di affari o di interessi.

L'articolo 1 del testo in esame non parla di residenza della famiglia, ma di sede principale degli affari e degli interessi della famiglia, usando le espressioni che nell'articolo 43 del codice sono usate per il domicilio della persona. Ma, in rapporto alla famiglia, come società naturale, non è opportuno definire la sede in rapporto « agli affari ed agli interessi ». La famiglia non nasce per gli affari o per gli interessi, ma ha un altro scopo; è una società necessaria per il fine, che è soprattutto etico e spirituale. Si può parlare di sede della famiglia; comunque, si può accettare l'espressione « residenza familiare » a condizione che sia usata anche all'articolo 1 in sostituzione delle parole « sede principale degli affari e degli interessi ».

Chiarito il concetto di residenza familiare e rilevato che essa va stabilita, come detto nell'articolo 25, « in considerazione delle esigenze di entrambi » (i coniugi) « e di quelle preminenti della famiglia », può concludersi che la prima decisione sull'indirizzo unitario della vita familiare non può che avere per oggetto la sede stessa della famiglia; e, comunque, anche durante la vita della famiglia, il mutamento di sede incide sempre ed immediatamente sulla coabitazione e, quindi,

sull'indirizzo unitario familiare. Se ne deduce che una determinazione del giudice sulla residenza familiare in sostituzione di quella concordata tra i coniugi sarebbe già un fatto di rilevanza esterna e di significato inequivoco di inesistenza di una volontà di collaborazione. Si potrà avere il ricorso per separazione personale, ma non il ricorso per la fissazione della residenza della famiglia, che si è disciolta. O si avrebbe altrimenti un inammissibile intervento nel governo della famiglia.

La regola relativa alla separazione personale deve essere molto elastica, in maniera da consentire al giudice di tenere conto della eccezione, dell'anormalità: soprattutto in una legge in cui è ampliato l'intervento del giudice nella famiglia.

Al giudice deve essere riconosciuta una certa libertà; la separazione può essere disposta o meno per fatto incolpevole o addirittura per fatto involontario. La espressione, che figura nel progetto di legge, « fatti che anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi » è pericolosa, non perché è elastica, ma perché può indurre a ritenere che la separazione possa essere pronunciata per fatto « incolpevole » o addirittura « involontario ». Ho proposto di formulare il primo comma dell'articolo 151 del codice come segue: « La separazione personale può essere chiesta, da uno o da entrambi i coniugi, per giusta causa ». La norma può sembrare più elastica; ed in realtà lo è, per la dimensione della libertà riconosciuta al giudice; ma in essa non si prescinde da un giudizio di valore e di responsabilità.

Il concetto di giusta causa non è estraneo al nostro sistema legislativo: basti ricordare gli articoli 2119, ultimo comma, 2159 e 2180 del codice civile, nonché le leggi sui contratti agrari e sul rapporto di lavoro.

Si osserva che la locuzione viene generalmente usata in riferimento ai rapporti di durata, nei quali sia spiccato il rapporto fiduciario tra le parti; e la osservazione è fondata in rapporto all'attuale ordinamento legislativo. Certo, esiste una differenza tra il dovere di comportamento che ha fonte in un rapporto obbligatorio, ed il dovere di comportamento nascente da un rapporto familiare. Dall'obbligazione vanno tenuti distinti gli obblighi di diritto non patrimoniale, quali sono gli obblighi familiari. Il concetto di « giusta causa » o di « giusto motivo » (sono espressioni equivalenti) può essere utilizzato anche in riferimento agli obblighi familiari, in quanto esso sta a significare la sopravvenien-

za di una situazione, che attiene allo svolgimento del rapporto familiare, impedendone la realizzazione della funzione.

Il vincolo di solidarietà tra i coniugi è istituzionale; ma non può sostenersi che il legislatore non possa introdurre nel sistema del diritto di famiglia il concetto di « giusta causa ». Sancita la indissolubilità del matrimonio, determinati i doveri reciproci tra i coniugi, viene previsto, a mezzo della separazione personale, la quiescenza di determinati doveri e la trasformazione, nel contenuto, di altri (ad esempio, di assistenza, che si trasforma prevalentemente nel mantenimento o nella contribuzione al mantenimento).

Il fatto sopravvenuto, nel diritto di famiglia, non estingue il rapporto ma lo trasforma, lo modifica; la funzione, comunque si realizza.

Il concetto di giusta causa, quindi, quanto all'istituto della separazione, assume un contenuto ed una dimensione non contrari alla natura ed alla funzione del matrimonio e della famiglia.

Il concetto di « giusta causa » non prescinde da un giudizio di valore e di responsabilità; esso può accogliere, oltre al « colpevole », il « volontario » e anche l'« inesigibile ». Anche la inesigibilità, una volta prevista, diviene concetto giuridico; essa si concretizza quando vi sia impossibilità di tenere un comportamento diverso da quello tenuto. Non si tratta del caso fortuito o di forza maggiore, ma di un comportamento « necessitato », che non può essere diverso da quello che è.

La inesigibilità prescinde ma non esclude la volontarietà della causa che ha portato al « comportamento necessitato », o addirittura la colpevolezza riferita a tale causa, come è il caso dell'*actio libera in causa*. Anzi, il giudice, nel dare il giudizio di valore e di responsabilità, deve procedere a tale indagine e dare una risposta alla domanda che gli viene posta. Non può, perciò, affermarsi che la separazione è data per fatti « incolpevoli » o « involontari », anche se può costituire « giusta causa » un comportamento « necessitato », che è di inadempimento attuale dei doveri.

Si tratta di assicurare una efficace tutela della famiglia; ed io credo che la previsione normativa, proposta in base ad un giudizio di valore fondato sulla valutazione dei diversi interessi (ed è questo il compito del legislatore) tuteli adeguatamente la funzione del matrimonio e della famiglia, soprattutto in rapporto all'assistenza.

L'assistenza rappresenta l'elemento più importante, quello che ogni altro riassume; essa è il *mutuum adiutorium* dei canonisti, ed è, nel matrimonio civile, l'elemento spirituale che regge e vivifica il vincolo e gli dà il massimo valore etico. L'obbligo della assistenza, come ho detto, si trasforma, ma non cessa, con la separazione personale, la quale è, in sé e per sé, per la sua natura, transitoria. Si aggiunga, concludendo, che la « inesigibilità » non è la incompatibilità di carattere come è stato chiaramente detto.

Un ultimo tema in questa sede: è stato proposto di assumere come « caso » di separazione personale la condanna all'ergastolo o alla reclusione per un tempo superiore ai cinque anni, nonché la dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza. È pericoloso dare inizio ad una elencazione di casi, in quanto potrebbero far sorgere dubbi sulla dimensione e sui limiti della giusta causa. Ciascuno comprende e non può non riconoscere che si tratta di possibili casi di separazione per giusta causa; come tali sono tutte le ipotesi previste nell'attuale articolo 151, come l'adulterio, il volontario abbandono, l'eccesso, la sevizia, la minaccia, l'ingiuria grave. Non conviene indugiare nella indicazione dei casi, che la separazione personale per giusta causa è destinata a disciplinare; la vita è più bizzarra della fantasia dei giuristi. Ma mi sembra doveroso concludere che, sotto il profilo della politica legislativa, ed a seguito di giudizio legato all'esame delle varie componenti morali, sociali e giuridiche, opportuna è la scelta suggerita di prevedere l'istituto della separazione per giusti motivi. La scelta è dovuta ad una valutazione ponderata degli interessi ai quali il legislatore deve dare prevalenza.

In rapporto all'articolo 134 del progetto di legge, sostitutivo dell'articolo 315 del codice civile, ritengo che la espressione « per tutto il tempo in cui vive in seno alla famiglia » vada interpretata nel senso che per quel tempo il figlio deve concorrere alla vita di comunità, ma che dopo non cessa il dovere di sostenere ed alimentare i genitori.

Il figlio esce dalla famiglia, con la costituzione della sua famiglia; non può costituirsi una spinta alla costituzione dei « solitari » e dei « pendolari ». Dei solitari, che escono dalla famiglia, pur non costituendo una propria famiglia; e dei pendolari che escono ed entrano dalla famiglia.

Che avviene se la famiglia cade in povertà e soltanto un figlio è economicamente dotato? Può uscire dalla famiglia, sottraen-

dosi all'obbligo di contribuire ai bisogni di essa? Il vincolo di sangue è un vincolo ferreo, che non si può mai spezzare, un vincolo morale. Ed in forza di natura è anche giuridico; per cui l'obbligo di contribuire alla famiglia da parte di chi può è permanente ed illaceabile.

Nella proposta di legge Falcucci presentata al Senato, già richiamata, all'articolo 159 si risolve il problema dell'inseminazione artificiale con un divieto. Sono d'accordo. Il 29 maggio 1962 presentai alla Camera una proposta di legge, nella cui relazione scrissi: « La fecondazione artificiale costituisce infatti una violazione palese delle leggi naturali e positive, che regolano l'origine della vita umana, un attentato all'istituto del matrimonio ed apre una breccia alla saldezza della famiglia italiana. È necessario però che facciamo trionfare il buon senso della nostra gente, la civiltà della nostra nazione e la tradizionale sanità della famiglia contro la nuova insidia. Non si può concepire e ridurre la coabitazione e l'atto coniugale ad una pura trasmissione di geni né ammettere, anche solo in via straordinaria, che la vita sia frutto di laboratorio biologico. L'atto coniugale è una azione umana, personale, una integrazione dei coniugi, che attraverso il loro dono, reciproco, immediato e simultaneo, diventano artefici di una nuova vita, loro frutto e loro prolungamento. Ma anche a prescindere da questo aspetto naturale e umano del problema e solo partendo dalla vigente disciplina giuridica, che sta a base del nostro sistema familiare, siamo indotti a condannare il nuovo metodo. La nostra legislazione postula, come base necessaria ai rapporti di famiglia, la naturalità dei comportamenti da cui la vita umana trae origine, e condanna perciò ogni artificio che tende ad eliminare quella naturalità. La fecondazione artificiale oltrepassa i limiti del diritto che gli sposi si sono concesso contraendo matrimonio ed è perciò antiggiuridica ».

Per queste ragioni umane, sociali, giuridiche occorrerebbe proibire *in toto* la fecondazione artificiale, senza distinzione, cioè, tra le varie forme, le quali restano sempre un fatto antiumano e antisociale che va represso. La ragione pratica consiglia, però, di proporre una sanzione penale solamente per la inseminazione artificiale eterologa.

Passo ora alla terza parte della mia esposizione, relativa agli aspetti penalistici della riforma.

La ristrutturazione delle norme penali sulla famiglia è indispensabile; il diritto penale

deve adeguatamente tutelare la famiglia ed i suoi valori contro ogni aggressione sia che venga dall'interno del nucleo sia che venga dall'esterno. Nella proposta di legge Falcucci, già richiamata, si prospetta al riguardo una organica riforma, che io sottopongo all'attenzione dei commissari, apportandovi profonde modificazioni. Ritengo molto utile questo lavoro di unificazione delle proposte di legge; il Senato non potrà non accogliere le conclusioni di questo lavoro, intelligente e paziente della Camera dei deputati.

Sintetizzo le principali mie proposte. Abrogazione dell'articolo 544 del codice penale, rilevanza della « causa d'onore » esclusivamente come attenuante (e neanche come tale per i reati di aborto, di infanticidio e di abbandono del minore della donna non coniugata). Modifica degli articoli 135 e 139 del codice civile, sia per adeguare le norme al contenuto degli istituti previsti nella riforma, sia per inasprire le pene. Previsione del reato di induzione al matrimonio mediante violenza e del reato di induzione al matrimonio mediante frode. Aggravamento delle pene per falsa testimonianza e frode processuale nelle cause matrimoniali.

Ritengo inoltre che debba continuare ad essere previsto il reato di aborto, perché con l'azione delittuosa prevista si offende la vita del nascituro, e che occorran specifiche disposizioni per reprimere la propaganda di pratiche abortive, poiché tale comportamento, innegabilmente delittuoso, non sempre sarebbe inquadrabile nella fattispecie tipica di cui all'articolo 414 del codice penale (istigazione a delinquere). Opportunamente modificata, può essere mantenuta la previsione delittuosa all'incitamento a pratiche contro la procreazione (articolo 533 del codice penale).

Per quanto poi concerne i reati contro la fedeltà coniugale, credo che identico debba essere il trattamento dell'uomo e della donna in ordine alla violazione dell'obbligo della fedeltà da ognuno di essi assunto, nella stessa misura, con il matrimonio. Perciò va parificato sia il caso dell'adulterio sia quello della relazione adulterina, oggi diversamente disciplinati. Il reato di adulterio si fonda sul principio che, per una vita coniugale ordinatamente svolta, la fedeltà costituisce valore fondamentale e irrinunciabile. Può ammettersi soltanto che non deve essere prevista la violazione dell'obbligo di fedeltà quando la comunità coniugale si sia dissolta per abbandono o per separazione, in quanto in questo caso non si ha una lesione della comunità

coniugale tale da legittimare l'irrogazione di una sanzione penale.

Ritengo inoltre che debbano essere previste come nuove fattispecie criminose sia la inseminazione artificiale eterologa, per le gravi conseguenze che tale evento può avere nell'ambito della famiglia, sia l'inseminazione su donna non consenziente.

In ordine al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, ho formulato una migliore e più puntuale definizione dei casi. Non conviene, però, prevedere che il reato sia perseguibile a querela di parte, perché l'interesse tutelato è quello della famiglia.

Va poi esclusa la condizione di punibilità del pubblico scandalo nel reato di incesto: tale reato è così gravemente lesivo della unità familiare che deve essere perseguito in ogni caso, anche per l'incidenza negativa sui valori sociali.

Ritengo infine necessario prevedere alcuni ulteriori casi di perdita *ope legis* della patria potestà; quando il genitore, accusato di un delitto doloso, sia stato dichiarato non imputabile ai sensi degli articoli 88 o 95 del codice penale, ovvero quando sia stato condannato per un delitto doloso commesso in concorso con il minore, o quando abbia determinato il minore, o quando abbia determinato il minore a commettere un delitto; in questi casi appare evidente che sussiste una assoluta incapacità del genitore ad adempiere adeguatamente ai diritti e ai doveri nascenti dalla patria potestà.

Il complesso di queste norme penali è qualificante per la riforma. Ritengo di poter pertanto raccomandare agli onorevoli colleghi di accogliere tutti gli emendamenti proposti.

E vengo ora alla quarta parte del mio intervento.

Con i miei emendamenti propongo modifiche di coordinamento ed adeguamento degli articoli 706, 707, 709 e 711 del codice di procedura civile.

Quanto al tema relativo all'istituzione del tribunale della famiglia (e rilevo incidentalmente che sarebbe opportuno effettuare una discussione congiunta dei progetti di legge oggi all'ordine del giorno con quello, preannunciato, che reca l'istituzione del detto tribunale), devo preliminarmente osservare che, data la diversità di competenze (giudice tutelare, tribunale ordinario, tribunale dei minori, corte di appello, ecc.), ci troviamo di fronte ad una molteplicità di organi competenti in materia del diritto di matrimonio o di famiglia.

Questa pluralità di organi e di interventi, spesso con modalità e con forme processuali diverse, provoca tutta una serie di conflitti di competenza e di frammentarietà d'interventi, che si dimostrano gravemente dannosi per la famiglia solo se si considera che questa è un corpo unitario, e che, quindi, i vari problemi e conflitti che in essa sorgono non possono essere esaminati separatamente e da parte di giudici diversi, bensì nel contesto unitario della comunità familiare.

Un esempio degli inconvenienti conseguenti alla attuale frammentarietà di interventi si presenta in tema di affidamento dei figli in caso di separazione, mentre contemporaneamente si potrebbe profilare, come il più delle volte si profila, un caso di decadenza o di passaggio della patria potestà; materia che è di competenza del tribunale dei minorenni. È stato proposto di affidare tutta la materia al giudice delle tutele; ma non è opportuno. Si tratta di vedere, se si dovrà demandare questa funzione al pretore, come organo periferico del tribunale per la famiglia e per i minorenni.

La seconda ragione che rende necessaria l'istituzione del tribunale per la famiglia è la necessità di una particolare competenza e di una particolare conoscenza da parte dei giudici delle realtà familiari, cioè di una preparazione non solo giuridica ma anche psicologica ed umana, tale da permettere una profonda cognizione di tutti quei problemi sociologici e psicologici che spesso sono alla base di certe situazioni conflittuali che si verificano nella famiglia. È inoltre necessaria una conoscenza di tutti quei problemi di carattere metagiuridico che vengono in gioco quando s'interviene in un settore delicato come la vita familiare.

Le situazioni personali e familiari esigono inoltre un intervento oltremodo tempestivo, perché questo risulti efficace; soprattutto per quanto riguarda i figli ed in genere i minori occorre intervenire subito. Peraltro il giudice, per poter acclarare in maniera precisa e pertinente quale decisione e quale tipo d'intervento possa essere più utile e conveniente, non solo nell'interesse dei singoli membri della famiglia, ma della famiglia nel suo insieme, deve avere una libertà di accertamento *ex officio* della verità attraverso tutte quelle forme e quei mezzi che ritiene opportuni.

I rapporti di diritto familiare hanno un contenuto diverso da quello degli altri rapporti di diritto privato, perché in essi l'interesse non è soltanto interesse individuale di ciascun soggetto, ma assurge ad interesse su-

periore ed unitario, in relazione al fine proprio della comunità familiare.

In conclusione, ritengo che debba essere istituito questo organo unico specializzato con competenza su tutta la materia familiare. Non ha consistenza la obiezione, che viene talvolta fatta nei confronti della istituzione del tribunale della famiglia, e che nasce dalla preoccupazione che attraverso di esso si verrebbero ad aumentare gli interventi del giudice, con la conseguenza di una presenza opprimente dello Stato, in un organismo, come quello della famiglia, particolarmente e giustamente geloso della sua autonomia. La preoccupazione non è fondata, in quanto il riconoscimento della famiglia non può e non deve significare disinteresse dello Stato di fronte alle perturbazioni dell'ordinata vita familiare che o vengono a minacciare o a ledere i diritti fondamentali di alcuni membri della famiglia o ad attentare ai fini fondamentali dell'istituto familiare.

Il tribunale per la famiglia, di cui si propone la istituzione, non dovrebbe essere un organo che si aggiunge al tribunale dei minorenni; andrebbe istituito come organo unitario specializzato. Vi è un generale orientamento perché l'istituendo tribunale per la famiglia si attui, adattando alle nuove esigenze l'attuale tribunale per i minorenni. Esso dovrebbe essere un organo giudiziario specializzato, come l'attuale tribunale per i minorenni, e dovrebbe averne anche la stessa composizione. Non si prevede la presenza di persone che si qualificano solo come genitori, perché non basta una semplice saggezza umana a comprendere situazioni determinate anche da condizioni patologiche personali ed a suggerire i provvedimenti più adatti a superare situazioni conflittuali spesso estremamente complesse.

Da alcuni anni si proporrebbe addirittura l'istituzione di un organico di questi membri specializzati da affiancare a quello dei giudici normali, ma io non sono favorevole, per evitare che si possa disperdere quell'elemento di genuinità popolare che richiede un organo del genere.

Anche la corte di appello per la famiglia e per i minori dovrebbe avere la stessa natura e struttura.

Il tribunale per la famiglia dovrebbe avere competenza su tutte le materie relative ai rapporti familiari, attualmente devolute ai diversi organi giudiziari ordinari, e sulle questioni oggi attribuite alla competenza del tribunale per i minorenni. In particolare, per quanto riguarda il settore civile, dovrebbero

essere devolute alla sua competenza tutte le questioni in materia di matrimonio, comprese le questioni di nullità, di filiazione, con tutte le azioni di riconoscimento e disconoscimento, di separazione personale, di adozione, di affiliazione.

Le controversie patrimoniali, pur essendo dimostrate dell'esistenza di un certo stato di crisi dell'organismo familiare e pur potendo essere produttive di effetti sui rapporti personali all'interno della famiglia, dovrebbero rimanere affidate alla competenza del giudice ordinario sia per non appesantire la competenza del tribunale per la famiglia sia perché le questioni patrimoniali implicano generalmente soluzione di problemi di puro diritto che possono essere meglio affrontati dal giudice togato.

Naturalmente non dovrebbero esulare dalla competenza del tribunale per la famiglia le questioni relative a prestazioni di mantenimento o alimentari. Inoltre, sembrerebbe opportuno affidare alla sua competenza anche le questioni in materia di interdizione e di inabilitazione nonché di provvedimenti relativi agli internamenti in manicomio, ai sensi della legge n. 34 del 1904.

Per quanto riguarda il settore penale dovrebbero essere devoluti alla competenza dell'istituendo tribunale tutti i reati contro la famiglia (adulterio, concubinato, maltrattamenti in famiglia, violazione degli obblighi di assistenza familiare, abuso dei mezzi di correzione, sottrazione di minorenni, bigamia, induzione al matrimonio mediante inganno, incesto, ecc.). Andrebbe escluso il reato di cui all'articolo 565 del codice penale (attentati alla moralità familiare commessi col mezzo della stampa) che, riguardando solo dall'esterno l'istituto familiare, non sembra esigere l'intervento del nuovo organismo giudiziario. Dovrebbe essere attribuita a tale tribunale anche la competenza non solo per i reati commessi dai minori, ma anche per alcuni reati commessi a danno dei minori, quando abbiano potuto provocare uno stato di disadattamento del minore o di turbamento della sua personalità o quando siano dimostrativi di particolari situazioni familiari o di un'insufficiente vigilanza sui minori da parte della famiglia, per cui appaia necessario emettere dei provvedimenti nei confronti dei minori e delle loro famiglie.

Infine, dovrebbe essere attribuita al tribunale per la famiglia la competenza di carattere amministrativo per quanto riguarda i minori, nonché la competenza in materia di patria potestà oggi attribuita al tribunale per



minorenni. Appare anche opportuno affidare allo stesso tribunale il controllo sugli affidamenti e sugli enti che si occupano di assistenza alla gioventù.

Un altro problema che si pone è se il tribunale per la famiglia debba agire solamente come organo giudiziale con compiti di natura decisionale o anche, in una fase precedente, con compiti conciliativi, consultivi, di chiarificazione. Io sono contrario, come ho dichiarato, al ricorso al giudice previsto dal progetto di legge: tra i compiti del tribunale della famiglia non dovrebbero tuttavia essere esclusi, ove venissero previsti, oltre ai compiti di natura decisoria, anche quelli di carattere conciliativo, consultivo e di chiarificazione di situazioni familiari.

Per quanto riguarda le forme processuali, la procedura dovrebbe essere estremamente semplificata e possibilmente gratuita, con l'esonero delle spese o, almeno, con la facilitazione dell'ammissione al gratuito patrocinio. Dovrebbe aversi una accentuata possibilità di iniziativa e di indagine di ufficio da parte del giudice, anche per quelle materie in cui la promozione dell'azione giudiziaria e la sollecitazione in genere dell'intervento del giudice non potrà che essere lasciata all'iniziativa del privato (come, ad esempio, in materia di matrimonio, di separazioni personali, eccetera). Dovrebbe aversi altresì la possibilità di emettere provvedimenti provvisori aventi il fine di sperimentare la possibilità di una soluzione conciliativa, eventualmente con facoltà di sospensione del processo.

Dovrebbe altresì prevedersi una larga possibilità di impiego del servizio sociale per indagini, contatti personali, controllo delle situazioni, azione di sostegno e di chiarificazione. Infine, l'istruttoria e i dibattimenti di qualsiasi genere dovrebbero svolgersi con estrema riservatezza.

Il tribunale per i minorenni è istituito in ogni distretto di corte di appello. Lasciare questa circoscrizione per il tribunale della famiglia non sembra opportuno data la vasta e complessa competenza che gli dovrebbe essere attribuita. L'istituzione di tale organo in ogni sede di tribunale appare dunque indispensabile; non esistono problemi di reperimento degli elementi specializzati, sufficientemente preparati ai compiti che verrebbero demandati al tribunale per la famiglia, in quanto oramai anche nei tribunali delle zone di provincia vi sono persone specializzate, soprattutto dopo la istituzione di molte università in alcune province e dopo la diffusione

di scuole di secondo grado in paesi di una certa importanza.

Ed ora un ultimo quesito, in rapporto al pretore quale giudice delle tutele. È il caso di lasciare o di sopprimere la figura del giudice tutelare? La presenza del giudice tutelare appare opportuna per permettere un contatto rapido e immediato con il magistrato. È opportuno attribuire anche questa materia al tribunale della famiglia, entro il quale istituire il giudice della tutela. In tal senso sono orientati gli emendamenti da me presentati. Il tutore potrebbe soltanto operare come organo periferico del tribunale per la famiglia, nel senso che il tribunale potrebbe delegare allo stesso alcune funzioni di attività di natura istruttoria.

Ho inoltre previsto nei miei emendamenti l'adeguamento delle norme del codice di procedura penale, per fissare l'unificazione appunto delle competenze giurisdizionali in materia di famiglia e di minori. Occorrerebbe inoltre una delega legislativa al Governo per emanare le norme di attuazione per la ristrutturazione degli uffici giudiziari.

Credo di aver indicato il quadro delle modifiche che desidero proporre e che sono contenute negli emendamenti che intendo presentare alle proposte di legge in esame. Se da parte della Commissione verrà deciso di trasmettere al Senato il testo già approvato nella passata legislatura, senza ulteriori modifiche, non avrò nulla in contrario e non insisterò, per l'esame degli emendamenti stessi.

**PRESIDENTE.** Vorrei ricordare all'onorevole Stefano Riccio che, a norma della Costituzione, un progetto di legge approvato in sede legislativa non può recare una delega legislativa al Governo. Pertanto l'auspicata delega al Governo per la ristrutturazione degli uffici giudiziari non può essere concessa in questa sede.

**DELL'ANDRO.** Non farò certamente una disamina del provvedimento che stiamo oggi discutendo, né starò a dilungarmi sulle questioni relative ai singoli articoli; però sento il dovere di intervenire a nome del gruppo della democrazia cristiana per precisarne la posizione ufficiale.

Non è questa la prima volta che il gruppo della democrazia cristiana interviene in questa materia; debbo anzi ricordare a me stesso che già nella IV legislatura — proprio sotto uno dei governi presieduti dall'onorevole Moro — allora guardasigilli, onorevole Oron-

zo Reale, presentò un disegno di legge che ebbe la nostra piena approvazione. Nella scorsa legislatura, poi, abbiamo operato in modo da contribuire in maniera determinante al varo del testo di legge che è oggi al nostro esame.

A me pare che difficilmente si sia avuta, nel nostro Parlamento, una collaborazione così piena da parte di tutte le forze politiche e che ancora più difficilmente vi sia stata una tale consapevolezza dei fini e dei contenuti che si andavano a proporre.

Questo disegno di legge è la conclusione, a mio avviso, di precedenti prese di posizione di questo ramo del Parlamento. Si dice, di solito, che il legislatore è un'entità astratta e fantomatica che contiene in sé tante posizioni diverse; si discute sul significato dei lavori preparatori, non ammettendosi la possibilità di un unitario indirizzo nei contenuti dei provvedimenti: questa volta, invece, la astratta entità del legislatore si è concretata in una unicità di indirizzo, attraverso il quale questa Camera si è resa consapevole dei valori e della natura della famiglia.

La legge per l'adozione speciale deve essere ricordata in questo momento dal gruppo della democrazia cristiana, poiché quella legge, che partiva da una determinata concezione della famiglia, vide l'apporto di numerose forze politiche. Già da allora si cominciava a precisare che cosa si intendesse per famiglia nel contingente momento storico; sicché questo testo non solo è stato emanato al fine di adeguare la norma ordinaria alla Costituzione, ma costituisce l'espressione di una consapevolezza in ordine ai contenuti della famiglia data dall'apporto unitario di tutte le forze politiche.

Non mi dilungo, in questa sede, nell'esposizione dei concetti già egregiamente illustrati dall'onorevole Maria Eletta Martini nella sua acuta e pregevole relazione, ma desidererei sottolineare come la famiglia non nasca da un contratto — teorizzato e astrattizzato dai giuristi — bensì da un atto di comunione che dà luogo ad una istituzione « che ha leggi proprie », come ha giustamente detto anche l'onorevole Maria Eletta Martini.

In un'epoca come la nostra, nella quale sono sottoposti a revisione tutti i concetti fondamentali dell'ordinamento, a cominciare dallo stesso diritto subbiiettivo, la stessa nozione di « contratto » non è chiara nella mente dei giuristi. Il fatto che sia un puro incontro di volontà, una scintilla che scocca senza precedenti e senza conseguenti, fa parte di

un discorso che deve essere ancora completato. A questo punto, quindi, andare a dire che la famiglia nasce da un contratto mi sembra almeno azzardato, nell'ambito della evoluzione della cultura giuridica. A noi interessa, comunque, che dal momento iniziale nasca una istituzione, un ordinamento, una struttura (per usare un termine molto in voga in scienze non giuridiche), avente dei principi fondamentali e sue leggi proprie.

Lo Stato — l'abbiamo detto ed intendiamo ribadirlo — deve intervenire per riconoscere quella comunità, quelle leggi, in modo che i singoli abbiano chiaro lo schema al quale si devono rifare per cogliere i valori della famiglia. La quale non può essere più intesa in maniera individualistica, e cioè come incontro momentaneo di due persone (ormai la concezione autoritaria della famiglia è superata), ma va concepita come una comunione di vita con vita, suscettibile di dar luogo ad una solidarietà tra i due coniugi (come ha avuto modo di dire anche l'onorevole Leonilde Iotti). E mi fa piacere sottolineare che la stessa onorevole Iotti ha precisato che si deve trattare anche di solidarietà di valori.

Che cosa dobbiamo fare noi legislatori per realizzare questo concetto della famiglia intesa come comunione di vita con vita? Dobbiamo prendere atto di quelle che sono le leggi che la famiglia si è data nel corso della sua evoluzione storica. Ed anche a questo proposito non mi pare che vi siano notevoli divergenze in ordine ad alcuni punti, malgrado il fatto che alcuni esponenti di questa Camera si rifacciano ora alla realtà sociale in evoluzione, ora all'emancipazione femminile: tali posizioni di pensiero non sono incompatibili con le nostre; anzi, vi si accordano perfettamente. Noi legislatori non possiamo chiudere gli occhi di fronte a questa realtà, bensì dobbiamo consacrarla nei testi di legge.

Non c'è, quindi, soltanto un problema di adeguamento *sic et simpliciter* al dettato costituzionale, ma anche un problema di aderenza alla realtà sociale in evoluzione, al fine di poter tradurre in formule normative ciò che rappresenta l'idea, se non l'ideale, della famiglia.

Nel progetto di legge approvato dalla nostra Commissione nella passata legislatura (ed il cui testo è riprodotto da quattro delle cinque proposte di legge all'ordine del giorno) molti sono, senza dubbio, i punti qualificanti. Ma, prima di tutto, debbo riallacciarmi ad un'osservazione che, a mio avviso, assu-

me la più ampia rilevanza: quella, cioè, che configura la famiglia come una entità che preesiste allo Stato, il quale infatti ne « riconosce » i diritti. Non è senza significato il fatto che la stessa espressione contenuta nell'articolo 2 della nostra Carta costituzionale (« La Repubblica riconosce ... i diritti inviolabili dell'uomo »), si ritrovi anche nell'articolo 29 (« La Repubblica riconosce i diritti della famiglia »).

In sostanza, le norme contenute nella Costituzione stanno a testimoniare il fatto che lo Stato prende atto della realtà costituita dall'istituto familiare, e quindi la inserisce nello schema del suo ordinamento positivo, tutelandola e garantendola.

So che, nei confronti della riforma che stiamo esaminando, vi sono state e vi saranno critiche da parte del mondo accademico, che forse si è doluto per il fatto di non essere stato ascoltato prima dell'emanazione del provvedimento. D'altra parte, non si può impedire che la scienza assuma le sue posizioni, negli atteggiamenti e nelle impostazioni che possono far capo ai suoi diversi operatori.

Ma la previsione di determinati atteggiamenti critici non può assumere che un'importanza relativa, dal momento che noi abbiamo assunto delle posizioni precise e decise, sulle quali attendiamo il vaglio (e quindi anche la critica) da parte del mondo esterno. Né alcuno pensa di elaborare un provvedimento destinato a durare per l'eternità, dal momento che tutti ci rendiamo conto che il legislatore non fa che prendere atto dell'evoluzione intervenuta nella realtà sociale.

Teniamo a sottolineare, nell'ambito della impostazione delineatasi nella passata legislatura, oltre al principio della parità dei coniugi (sia sul piano orizzontale sia su quello verticale, cioè con riferimento ai figli), quello relativo all'intervento del giudice nella vita familiare, in ordine al quale ribadiamo il nostro pieno consenso.

Voglio sottolineare questo aspetto perché mi sono reso conto di talune oscillazioni che potrebbero lasciare qualche dubbio sulla posizione del mio gruppo.

Mi si consenta, al riguardo, di criticare la concezione di coloro che sono contrari all'intervento del giudice, ritenendo che, dove vi sono disaccordi, la famiglia non esiste più. Io sostengo che, se così fosse, la famiglia non esisterebbe mai, giacché essa è, per così dire, il regno del disaccordo: disaccordo, naturalmente, che tende all'unità, la quale non si può raggiungere se non attraverso una dia-

lettica autentica. Nel momento del disaccordo, quindi, occorre un ausilio da parte del mondo esterno, e questo può realizzarsi soltanto con l'intervento dello Stato.

Il fatto è che, in questa materia, esistono dei pregiudizi radicati. Forse alcune osservazioni, provenienti anche da taluni settori del mondo cattolico, si possono spiegare col fatto che è ancora vivo nel nostro paese il retaggio di una certa cultura di stampo illuministico, che contribuisce a porre sotto una luce non del tutto positiva l'intervento del giudice nel campo dei rapporti tra i cittadini. Dovremmo sforzarci di comprendere — come già si è fatto nel campo del diritto processuale, sia civile sia penale — che il giudice non è altro che la voce stessa della verità, implicita nel rapporto sottoposto alla sua cognizione. In questo quadro, il magistrato è tenuto ad interpretare i valori della situazione sulla quale viene chiamato a giudicare. Non si tratta, cioè, di un soggetto che viene ad imporre eteronomamente una legge alle parti, ma di colui che si immette in una situazione e ricerca, insieme alle parti, una soluzione, che rappresenta la verità del singolo, concreto rapporto.

Si dirà che queste sono idee lontane dalla realtà. Io penso, invece, che si debba discutere su queste affermazioni, e sono convinto che se si continuerà a sostenere una concezione dello Stato qual è quella attualmente prevalente, non sarà certamente agevole progredire ulteriormente sul terreno giuridico e sociale.

Osservazioni del genere valgono per la figura del giudice comune; a maggior ragione, quindi, dovrebbero valere per la figura del giudice della famiglia, che — come giustamente ha osservato la collega Martini nella sua relazione — è colui che interpreta, nell'ambito dell'istituto familiare, la volontà delle parti, ed appunto in questo senso interviene; è, in definitiva, colui che aiuta le parti a ritrovare l'accordo.

In merito, poi, alla configurazione che è stata adottata circa la disciplina della separazione, debbo dire che l'esclusione della valutazione della colpa mi trova consenziente. So bene che, anche su questo punto, non mancheranno le critiche. Si dirà che l'eliminazione del giudizio sulla colpa è impossibile, poiché nella motivazione della sentenza potranno sempre apparire i riflessi di una simile valutazione.

Abbiamo esaminato queste obiezioni. È bene dirlo esplicitamente, perché non si creda

che abbiamo agito inconsapevolmente. Ma abbiamo ritenuto che non dovesse ricadere sui figli la colpa dei genitori: da questo punto di vista, l'esclusione dei motivi di colpa non può che essere giudicata positivamente. Il Presidente della nostra Commissione fu uno dei primi a sostenere questa linea, proponendo di introdurre nel nostro ordinamento la separazione per fatti incolpevoli.

**PRESIDENTE.** Ricordo bene quali furono le reazioni dei colleghi!

**DELL'ANDRO.** Il gruppo della democrazia cristiana, però, si schierò dalla sua parte!

Mi sembra che il problema sia abbastanza chiaro: non deve essere consentito che i contrasti tra i coniugi possano ritorcersi nei confronti dei figli, fino a costituire una specie di « marchio » che li accompagni per tutta la vita.

Passando ad un altro aspetto, mi sembra di poter affermare che la soluzione delineata in merito al problema dei diritti dei figli nati fuori dal matrimonio rappresenta un'enorme conquista. Può darsi che abbiamo anche commesso qualche errore, nell'impostare su questo argomento una nuova disciplina legislativa, e siamo disposti ad un riesame in epoca successiva. Ma, intanto, non possiamo consentire che i figli nati fuori del matrimonio siano ancora considerati come figli « di seconda categoria ». Pur nel doveroso rispetto dei diritti della famiglia legittima, occorre che anche i figli nati fuori del matrimonio siano messi nelle condizioni di essere portatori di diritti che lo Stato deve riconoscere e garantire.

Dovrei ancora dilungarmi ad illustrare i numerosi punti qualificanti della riforma in esame, ma me ne astengo, in considerazione del fatto che l'onorevole Martini ha già ampiamente riferito alla Commissione su questi argomenti. Voglio però aggiungere — perché sia ben chiaro — che il nostro compiacimento non si ricollega soltanto alla constatazione della definizione, sul piano tecnico, di un testo pregevole, ma anche all'aspetto politico di questa vicenda. In effetti, sul problema in discussione si è registrata la più ampia convergenza tra le diverse parti politiche, le quali, pur avendo fornito ciascuna una propria interpretazione della situazione familiare, sia storica che ideale, hanno operato con spirito di collaborazione. Ciò ha consentito di raggiungere un pieno accordo su diversi punti, tanto che si può dire che il testo legislativo che è presente alla nostra atten-

zione rappresenta l'espressione di una comunione tra le forze politiche. Ora, in un momento nel quale si debbono registrare tante divergenze tra le forze politiche ed anche all'interno di esse, pervenire ad un momento di unità (nel senso di ritrovarsi insieme per determinare un punto fondamentale nello sviluppo della nostra civiltà) mi sembra molto importante. Non credo che possa essere sottovalutato il valore politico di un fatto come, questo.

A nome del gruppo della democrazia cristiana, nel ribadire questi concetti e nel richiamarmi alla relazione dell'onorevole Martini ed alle precedenti prese di posizione di altri colleghi, tengo a sottolineare che il testo legislativo in esame appare soddisfacente, anche se non immune completamente da errori: ma il legislatore che non sbaglia non è mai esistito. Non è, però, in base a questi eventuali errori che dovrà essere criticata la nostra azione.

**SPAGNOLI.** Intervengo molto brevemente, soltanto per ribadire il giudizio che il nostro gruppo ha espresso in sede di dichiarazioni di voto durante la scorsa legislatura, nella seduta del 1° dicembre 1971: giudizio che è stato largamente positivo sul testo che era stato elaborato e giudizio che scaturisce da una questione di contenuto e di metodo.

Nella passata legislatura questo progetto di legge aveva avuto un suffragio quasi unanime alla Camera; inoltre si tratta di un progetto di legge che contiene parecchie innovazioni e che si ispira ad una concezione della famiglia priva della ormai anacronistica visione contrattualistica. Esso contiene istituti nuovi che riguardano soprattutto la filiazione; si tratta inoltre di un testo che apre il varco ad altre riforme che, sul tema della famiglia, dovranno essere affrontate.

Come ha detto egregiamente l'onorevole Dell'Andro, la struttura di questo progetto di legge è stato il frutto del lavoro a volte anche aspro e duro, ma certamente impegnato, di tutte quante le forze politiche, che hanno dato il loro contributo alla stesura del provvedimento. Poiché nel frattempo non si è pervenuti alla conclusione dell'*iter*, occorre fare un ulteriore sforzo affinché il progetto di legge riceva al più presto l'approvazione da parte dei due rami del Parlamento. Una materia delicata come quella del diritto di famiglia deve essere assolutamente regolata da norme adeguate. A questo scopo proponiamo di non apportare modifiche al testo approvato dalla Camera nella passata legislatura.

Per quanto riguarda la collaborazione che può essere richiesta (e che è stata richiesta) al mondo universitario, vorrei sottolineare che si tratta di una collaborazione meramente tecnica che non può assolutamente scalfire la autonomia del Parlamento.

Prego quindi le parti politiche che hanno contribuito con tanto impegno alla formulazione di questo testo di operare rapidamente e di evitare la tentazione di riaprire la discussione su qualche punto del provvedimento, poiché da modifiche di carattere formale si passerebbe senz'altro a modifiche sostanziali, tali da vanificare il lavoro compiuto finora. In questo senso chiedo anche al Governo di non presentare alcun emendamento. Eventuali punti controversi potranno sempre trovare ampio esame nell'altro ramo del Parlamento; comunque mi auguro che anche il Senato approvi il provvedimento nell'attuale formulazione.

La sollecita approvazione del progetto di legge starebbe inoltre a rappresentare un inizio brillante della legislatura in corso da parte della nostra Commissione.

MACALUSO ANTONINO. Innanzitutto desidero porgere il mio saluto a questa Commissione. Per quanto riguarda il provvedimento al nostro esame debbo dire che esso veramente merita l'attenzione non solo di tutti i componenti la Commissione, ma soprattutto di tutti i gruppi politici.

Desidero semplicemente soffermarmi su alcuni punti di ordine squisitamente giuridico. A mio avviso occorre operare affinché questo progetto di legge sia elaborato in modo tale da renderne estremamente chiara l'interpretazione. In questo momento a me pare che il testo in esame potrebbe essere interpretato in modi diversi e lontani dall'indirizzo che il legislatore intende raggiungere. Questa non è soltanto la mia opinione, ma anche quella di parecchi miei colleghi nella professione forense, i quali mi hanno raccomandato di sollevare la questione dell'interpretazione al fine di raggiungere lo scopo di avere una legge che abbia contenuti precisi. Questo è quanto si augurano altresì molti magistrati di tutte le tendenze politiche.

Non bisogna dimenticare che siamo nel campo *agendi* e non in quello della *facultas agendi*, per cui raccomanderei a tutti i componenti la Commissione un maggiore impegno sotto il profilo del raggiungimento di un fine politico, di un fine normativo e di un fine sociale.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare, come rappresentante del gruppo repubblicano in questa Commissione, l'impegno che noi abbiamo posto nell'elaborazione di questo progetto di legge e di conseguenza il grande interesse che abbiamo nel vederlo perfezionato, prima con la nostra approvazione e poi con quella del Senato. Pur avendo riserve su alcune soluzioni specifiche, ci sembra che l'urgenza dell'approvazione di questo progetto di legge sia preminente, nella consapevolezza che il Senato avrà modo di approfondirne vari punti. Se dunque vi sarà necessità di una revisione tecnica del provvedimento, possiamo affidarla provvisoriamente ai lavori che saranno compiuti nell'altro ramo del Parlamento.

Desidero pertanto associarmi alle richieste dell'onorevole Dell'Andro, dell'onorevole Spagnoli e dell'onorevole Stefano Riccio (che ha espresso riserve apprezzabili dal punto di vista personale) di andare avanti nell'esame del progetto di legge il più rapidamente possibile. Resta infine da decidere (ma sarà una valutazione dei gruppi) se esiste la volontà concorde di passare o meno all'esame degli emendamenti presentati, con l'eventuale rischio di venir meno al fine, che ci siamo proposti, di concludere rapidamente i nostri lavori.

Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

FERIOLI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ringrazio innanzitutto il Presidente Reale per il saluto che ci ha rivolto all'inizio dei lavori della Commissione.

Devo dire poi che il Governo ha predisposto alcuni emendamenti. Ricordo l'indirizzo praticamente unanime espresso dalla Commissione di svolgere i lavori in questa sede al più presto, mantenendo fermo il vecchio progetto. Con tutta onestà, faccio presente che solo ieri sera ho avuto in mano questa serie di emendamenti, sui quali vorrei tornare dopo aver preso contatto con gli organi ministeriali ed in particolare con il ministro Gonella. Anche se gli emendamenti presentati hanno solo un carattere formale, essi — come è stato detto — possono contribuire a prolungare nel tempo questa discussione, che noi tutti vogliamo invece breve.

Solo domani sarò dunque in grado di precisare se, per facilitare l'*iter* del provvedimento, sia possibile che il Governo non presenti emendamenti in questa sede, con la riserva di riproporli successivamente al Senato.

---

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 SETTEMBRE 1972

---

Il Governo del resto ha già espresso il suo orientamento in sede di dichiarazioni programmatiche da parte del Presidente del Consiglio.

Devo inoltre concordare sulle considerazioni espresse dal relatore, onorevole Maria Eletta Martini, dall'onorevole Dell'Andro, dall'onorevole Spagnoli e dal Presidente Reale, e rilevare che anche il gruppo liberale, attraverso la presentazione della proposta di legge n. 145, ha assunto le medesime posizioni.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani, giovedì 28 settembre 1972.

**La seduta termina alle 12,10.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

Dott. GIORGIO SPADOLINI

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO